

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

(8^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (153) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 185, 187
BERTOLI	187
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	186, 187
RODA	187

« Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse » (192) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	187, 190, 198, 199, 200
ARTOM	193, 200
BERTOLI	190, 191
CONTI	194
FORTUNATI	195, 197, 199, 200
GIGLIOTTI	193, 198, 199
MATER	192, 193
MARIOTTI	191, 196, 199
OLIVA	194, 199

PARRI	Pag. 194, 198
RODA	190, 198
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	197, 198
VALSECCHI, <i>relatore</i>	188, 190, 192, 196, 197, 198

« Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (216) (D'iniziativa dei deputati Amadeo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	174, 183, 185
BERTOLI	177, 179, 185
BOSSO	180
CENINI	175
CONTI	182
DE LUCA, <i>relatore</i>	178, 179
FORTUNATI	176, 178, 183
MARIOTTI	179, 185
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	175, 176, 180, 182, 183, 185
PELLEGRINO	174, 177
RODA	176, 182, 184
ROSELLI	177

« Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli effetti di commercio » (254) (Approvato dalla Came-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

ra dei deputati) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 200, 204
BERTOLI	202, 203, 204
BRACCESI, <i>relatore</i>	200
PARRI	202, 203, 204
PELLEGRINO	203
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	202, 203

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Mariotti, Oliva, Parri, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Samaritani, Spagnolli, Stefanelli e Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Franza, Limoni e Passoni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rosati, Picardo, Lorenzi e Bernardi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Salari e per il tesoro Natali.

M A I E R *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo ed altri: « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (216) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo, Alessandrini, Piccoli, Sarti, Fusaro, Brusasca, Zugno, Bettioli, Biasutti, Ghio, Di Giannantonio, Villa, D'Amato, Breganze, Dagnino, Helfer, Curti Aurelio, Cengarle, Bottari, Urso, Colleselli, Mitterdorfer Vaja, Biaggi Nullo, Stella, Reale Giuseppe, Pucci, Sorgi, Savio Emanuela, Imperiale, Canestrari, Martini Maria Eletta, Ruffi-

ni, Miotti Amalia, Bartole, Origlia, Mattarelli Gino, Berloffia, Conci Elisabetta, Gasco, Baldi, Guerrieri, Armani, Belci, Bresani, Marchiani, Viale, Salvi, Degan, Castellucci, Rosati e Mannironi: « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riassumo i precedenti riguardanti il disegno di legge in esame. Il senatore De Luca ha già esposto la sua relazione, comunicando anche i pareri, favorevoli, della 2ª e della 7ª Commissione. Nel corso della precedente seduta vi è stata anche una breve replica del Sottosegretario di Stato per il tesoro Natali, e quindi si è avuta una richiesta di rinvio, che è stata accolta con la condizione, avanzata dal relatore, che questa sera il provvedimento venisse posto al primo punto dell'ordine del giorno, per proseguirne la discussione ed eventualmente procedere alla sua approvazione.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di esprimere i rilievi e le osservazioni che ritenessero opportuni.

P E L L E G R I N O. Nel disegno di legge presentato dagli onorevoli Amadeo ed altri appare evidente che il finanziamento delle costruzioni stradali e autostradali dovrà essere procurato quasi esclusivamente con l'emissione di obbligazioni. Nella relazione dei proponenti si afferma altresì — e, mi sembra, anche da parte del nostro relatore, in forma quasi serafica — che il provvedimento stesso riguarda soltanto il miglioramento delle modalità tecniche per l'attuazione del piano autostradale. In questa impostazione noi non siamo d'accordo: innanzitutto perchè attraverso il massiccio prelievo che viene fatto sul mercato finanziario con i mutui e le obbligazioni, questo mercato finanziario subisce un ulteriore appesantimento, ragione che è stata già detta dal governatore della Banca d'Italia, Carli, e da altri economisti, in relazione alla circostanza che il nostro mercato finanziario attraversa un periodo di gravi perturbazioni economiche. Non sto qui ad illustrare quali ne sono le ragioni, ormai a

tutti note. Ritengo di poter affermare che con questo provvedimento si avrà un ancora maggiore perturbamento, se non addirittura un ulteriore impoverimento della nostra economia, anche se il relatore dice che le norme che prevedono il prelievo vengono attuate attraverso il controllo del Comitato del credito e del risparmio. Ora noi sappiamo che questo Comitato è orientato in un certo senso, cioè quello di finanziare questo piano autostradale, che è oltremodo imponente. Ma vi è un'altra considerazione, e cioè si riconosce da ogni parte che gli Enti locali non sono in grado di sostenere un ulteriore sforzo finanziario; però si vuole che essi si impegnino anche di più per l'attuazione e la costruzione di strade e autostrade. E quindi pare una contraddizione che i Comuni, i quali già non possono provvedere alla manutenzione della loro rete stradale, debbano concorrere anche al finanziamento della costruzione della rete autostradale, che sotto certi aspetti non rientra nei loro doveri istituzionali, ai quali debbono così derogare. Ora, ripeto, noi non possiamo essere d'accordo con questo provvedimento, soprattutto perchè non risponde ad una selezione prioritaria del credito e degli investimenti.

Vorrei fare un'altra osservazione, e cioè che noi sappiamo come le società azionarie, per avere la concessione, debbono presentare un piano di finanziamento. Ora queste società, che già hanno avuto la concessione, hanno dovuto anche presentare il piano di finanziamento e se oggi chiedono un'ulteriore garanzia del loro finanziamento, vuol dire che il piano presentato è un piano che praticamente nella realtà non esisteva e che era solamente un'indicazione da servire per ottenere la concessione stessa. La domanda che mi propongo di rivolgere al Governo è questa: come avete fatto ad accettare piani di finanziamento quando poi per questi stessi piani si chiede una legge per attingere alcuni maggiori finanziamenti? A mio parere le concessioni sono state fatte senza una valutazione precisa dei piani di finanziamento presentati dalle società.

Ritengo che questo provvedimento non si debba da parte nostra approvare e qui

siamo addirittura in una posizione diversa da quella assunta dai nostri colleghi alla Camera, appunto perchè se anche questo piano autostradale è utile, noi sappiamo che vi è una gradualità e una necessità ulteriore di altri investimenti, e che la mancata osservanza dei criteri di priorità logicamente ostacolerà gli investimenti primari, come quelli in scuole, ospedali, case popolari ed altri, che oggi sono all'ordine del giorno della Nazione.

C E N I N I . Manifesto dei dubbi circa l'interpretazione del quinto comma dell'articolo 1, là dove è detto che « a richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti la garanzia dello Stato diverrà automaticamente operante dopo 60 giorni... », mentre nel comma precedente si dice che lo Stato può dare — e quindi potrebbe anche non dare — la propria garanzia all'emissione di obbligazioni, comunque fino ad un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo delle opere eccetera. Nel successivo comma, invece, la garanzia diventerebbe automatica qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli impegni assunti.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel quinto comma si parla della « suddetta » garanzia, cioè quella di cui si fa menzione nel precedente, dove sono chiaramente specificate le facoltà di concedere la garanzia e le condizioni alle quali la stessa può essere concessa.

C E N I N I . Cade la mia osservazione. Vorrei peraltro fare un rilievo di carattere formale, ma siccome si tratta di un provvedimento che è stato già approvato dalla Camera, credo non sia il caso di soffermarvisi. Nel primo capoverso dell'articolo 1 sono specificati gli enti concessionari e gli istituti di credito, mentre successivamente i primi vengono indicati genericamente come gli « enti concessionari »; ora sarebbe meglio che venissero ogni volta chiaramente indicati. Ma per la ragione detta credo non sia il caso di apportare le correzioni

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

che obbligherebbero a rinviare il provvedimento alla Camera.

R O D A . Desidererei una sola informazione: poichè il senatore Pellegrino ha fatto delle considerazioni di carattere strettamente finanziario, le sue obiezioni mi inducono a chiedere un chiarimento. Nel disegno di legge si dice che tutti gli enti menzionati nel primo comma avrebbero la facoltà di contrarre mutui con gli istituti di credito ivi elencati, i quali sono autorizzati a concedere i detti mutui anche in deroga ai rispettivi statuti; sempre in deroga del rispettivo statuto, questi enti potrebbero altresì contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti anche per il tramite degli istituti di credito precedentemente elencati. Domando: ha una consistenza effettiva questa possibilità di ricorrere alla Banca europea degli investimenti? Desidererei una risposta tranquillizzante circa l'eventuale turbativa che tali operazioni potrebbero provocare sul mercato finanziario. Non conosco lo statuto della Banca europea e quindi non so se questa può effettuare dei finanziamenti di questo tipo. Evidentemente la suddetta Banca avrà uno statuto, un programma, e vi sarà detto quello che la Banca medesima può fare e quello che non può fare. Quindi vorrei semplicemente sapere se a loro volta gli istituti chiamati a finanziare il piano possono essere finanziati dalla Banca europea. Questo sarebbe un motivo di tranquillità alle obiezioni di turbativa del credito mosse dal senatore Pellegrino.

F O R T U N A T I . Anch'io vorrei porre al Governo una domanda: non vi è dubbio che il disegno di legge introduce delle norme che mettono in discussione quelle che sono le finalità, anche istituzionali, dei diversi istituti. Nel primo comma si parla di mutui che certi organismi di credito possono essere autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti. Ora non vi è dubbio che questo riguarda le casse di risparmio, i monti di credito su pegno e i rispettivi istituti finanziari, gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza. La doman-

da che vorrei porre è la seguente: di fronte a una situazione di carattere certamente eccezionale, come è eccezionale il disposto del secondo comma, potranno, come in esso previsto, questi stessi istituti, non le società concessionarie, ma gli stessi istituti sopra menzionati, potranno, io chiedo, essere autorizzati a contrarre mutui con la Banca europea degli investimenti?

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo possono, sempre per il tramite degli enti creditizi di cui al comma precedente.

F O R T U N A T I . Se le cose stanno così, non vi è dubbio che vengono introdotte nel quadro generale del disegno di legge originario delle deviazioni notevoli. Una delle questioni che furono sollevate, a parte tutte le altre di politica economica, quando si discusse il disegno di legge precedente, fu proprio quella della ripercussione che questo piano avrebbe potuto provocare nell'attingere il credito sul mercato finanziario e si disse allora che non vi era alcuna introduzione di nessuna norma particolare che potesse dare luogo a preoccupazioni del genere. A me pare, d'altra parte, singolare che norme di questo tipo nascono in un particolare momento della vita politica del Paese e di fronte a un particolare tipo di coalizione governativa, non per iniziativa del Governo. A me pare che i Ministri che per varie ragioni debbono seguire l'attuazione e l'esecuzione del piano di costruzioni autostradali dovrebbero essere stati loro, o dovrebbero essere loro stessi a indicare le deficienze e i nuovi bisogni che possono intervenire nell'applicazione di un provvedimento legislativo di quella portata. E, a mio giudizio, dovrebbero questi Ministri, in realtà, essere chiamati di fronte al Parlamento a dirci come stanno le cose. Perché? Perché, in mancanza di questo, noi assumiamo delle deliberazioni che non hanno una motivazione, se non quella data dai proponenti il disegno di legge.

Ora la questione non attiene soltanto all'aspetto finanziario, ma la questione è più grossa, ed è questa: che cosa avviene e che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8^a SEDUTA (30 ottobre 1963)

cosa sta avvenendo nei confronti dei problemi generali dell'applicazione di quel piano? Che noi rischieremmo ad un certo momento con questo provvedimento di favorire nell'esecuzione del piano un certo tipo di costruzioni, piuttosto che un altro. Qui si parla di enti concessionari, ma si sa che vi è tutto un settore di reti autostradali che sono in diretta assunzione da parte dell'A.N.A.S. e dell'I.R.I., che qui non sono compresi. Ed allora ho ragione io quando affermo che qui si determina una situazione di favore per un certo tipo di costruzioni; ed allora le questioni che sorgono, possono diventare delicate, perchè i costi dei vari tipi di costruzione possono essere differenziati in funzione dei vari modi attraverso i quali il finanziamento si è perseguito, mentre domani di fronte all'opinione pubblica si continuerà a cantare che quel tipo di costruzioni autostradali è andato più avanti, ignorando che per quel determinato tipo si è ricorsi a uno strumento legislativo particolare ed eccezionale, mentre per le altre costruzioni ciò non è stato fatto.

Secondo me è una procedura abnorme. Quante volte noi, dell'opposizione, siamo stati rimproverati di presentare dei disegni di legge e ci è stato detto: voi non avete la possibilità, non partecipando alla responsabilità governativa, di rendervi conto della visione delle cose. Questo è un episodio clamoroso di una mancanza assoluta di coordinamento non solo fra Esecutivo e Legislativo, ma di assoluta mancanza di coordinamento tra gli stessi uomini della maggioranza che siedono al Governo e quelli che siedono sui banchi del Parlamento. Disegni di legge di questo tipo, a mio avviso, quando i propri uomini sono al Governo, debbono essere presentati dal Governo. La nostra visione è questa. Se una discussione di questo genere fosse stata fatta al Consiglio dei ministri, non si sa come sarebbe andata a finire; non so che cosa avrebbe detto il Ministro delle partecipazioni statali. Ed allora vuol dire che si è elusa la questione, si è preferito la strada dell'iniziativa parlamentare, in modo che nel Consiglio dei ministri non si è avuto alcun di-

battito e si è messo il Parlamento di fronte all'iniziativa parlamentare ed il Ministro del tesoro ha dato il suo assenso. Se le cose stanno così — e difficilmente è contestabile che stiano così — credo che voi della maggioranza dovrete dire di soprassedere all'approvazione del provvedimento, per vedere come stanno le cose. Noi dell'opposizione abbiamo a suo tempo votato contro il provvedimento principale ed è quindi chiaro che non possiamo non votare contro un provvedimento che in un certo senso rende ancora più grave la portata differenziale delle norme che stanno alla base della legge precedente.

PELLEGRINO. Le strade costruite da queste società sono anche da esse gestite. Le società godono quindi di un certo reddito e sono agevolate anche rispetto all'I.R.I.

ROSELLI. Sono garantite dallo Stato.

PELLEGRINO. La mia preoccupazione è che vi saranno delle strade molto redditizie o attive che le società hanno tutto l'interesse a mandare avanti; quindi la garanzia rimane per se stessa. Ma vi saranno delle strade non redditizie che queste società dovranno abbandonare; perchè, come si fa a sapere se una strada sarà attiva o passiva fra cinque o dieci anni? Io credo che non si possa guardare al futuro e dire *a priori* se la strada che verrà aperta al traffico sarà attiva o meno. Allora, se sarà attiva, sarà conservata per tutto il periodo della concessione, se non lo sarà, verrà abbandonata e la collettività ne dovrà sopportare gli oneri.

BERTOLI. Mi pare che qui la legge preveda anche che questi istituti che possono acquistare le obbligazioni in proprio e piazzarle poi sul mercato finanziario possono anche ottenere anticipazioni dalla Banca d'Italia. Quindi praticamente la Banca d'Italia viene a finanziare, aumentando la liquidità, queste obbligazioni. Perciò nel mercato attuale, dove ci sono preoccupa-

zioni da parte dello stesso Governatore della Banca d'Italia circa la liquidità, noi veniamo a creare condizioni per cui la Banca d'Italia sarà obbligata ad aumentare la liquidità per fare anticipazioni agli istituti di credito.

D E L U C A , *relatore*. Comincio da quest'ultima osservazione. Nella norma richiamata al riguardo nel disegno di legge si dice che le anticipazioni « possono » essere effettuate... L'Istituto di emissione non è obbligato, e se detto Istituto segue certe direttive di politica finanziaria e monetaria è coerente con se stesso, evidentemente. Queste obbligazioni sono equiparate, agli effetti di una certa formula, ai titoli di Stato che hanno possibilità di essere stanziati, come si dice in termini bancari. Ma non è detto che per il fatto che ci sia una facoltà, automaticamente l'Istituto di emissione debba adoperarla in tal senso. Ed a questo proposito non so se il rappresentante del Governo voglia aggiungere qualcosa.

Quanto alle osservazioni fatte dagli onorevoli Fortunati e Pellegrino, io trovo che il loro atteggiamento è coerente, oggi, con l'atteggiamento che hanno assunto quando si è discusso il problema del piano autostradale; c'è una logica nella loro posizione, ma questa logica dovrebbe essere superata, dato che il Parlamento ha votato quel piano, ha stabilito cioè che vi sono delle autostrade costruite direttamente dall'A.N.A.S., come l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di 420 chilometri, più tutto il sistema di raccordi per 1.200 chilometri circa. Poi ci sono strade date in concessione all'I.R.I., o a cui l'I.R.I. partecipa con almeno il 51 per cento delle azioni, e quindi vi sono anche autostrade date all'iniziativa privata. Si tratta di tante concessioni: molte volte sono i Comuni, le Camere di commercio, le Provincie, insieme con altri organismi che possono essere le casse di risparmio o anche società private, che formano questi consorzi per ottenere la concessione delle autostrade. Questa concessione è subordinata all'approvazione dell'A.N.A.S.: è sempre l'A.N.A.S. che controlla il sistema

delle concessioni. Non è vero che questi organismi abbiano in concessione autostrade le quali sono più redditizie di quelle date in concessione all'I.R.I.. Ci sono anzi molte autostrade (posso citare la trasversale Roma-Abruzzo) che sono difficili, costose. Noi, a suo tempo, abbiamo cercato di ottenere che detta autostrada fosse data all'I.R.I. perchè avremmo avuto certamente una speranza di esecuzione più rapida; viceversa questo non è stato fatto: si è costituita una società la quale ha ottenuto la concessione con il contributo dello Stato ridotto al minimo: 0,80 per cento.

Che cosa c'è di diverso dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, in questo disegno di legge? Di sostanzialmente diverso c'è molto poco. Basta tenere presente il suddetto articolo e si vede subito che la maggior parte delle norme contenute nell'articolo 1 del disegno di legge in esame è già contenuta nella legge sopra menzionata. Difatti nel citato articolo 3 si diceva che, a determinate condizioni, i prestiti obbligazionari potevano essere assistiti dalla garanzia degli Enti pubblici territoriali e da quella, sussidiaria, dello Stato.

Nel nuovo testo del suddetto articolo 3 contenuti nell'articolo 1 del disegno di legge, si estende la facoltà di concessione di tali garanzie anche ai mutui contratti dagli Enti concessionari. Questo è in relazione alla nuova situazione del mercato finanziario.

F O R T U N A T I . C'è la deroga.

D E L U C A , *relatore*. Ma l'istituto della deroga era già previsto nell'articolo 3 della legge n. 729, ai sensi del quale gli istituti di credito, anche in deroga ai loro statuti, possono concedere i mutui di cui si tratta. Analogo rilievo va fatto per le obbligazioni.

Adesso, ripeto, anzichè parlare soltanto di garanzia alle obbligazioni, si parla di garanzia anche ai mutui quando gli Enti pubblici facenti parte dei consorzi o delle società concessionarie hanno un numero di azioni superiore al 51 per cento, e possono dare essi stessi la garanzia e ottenere

la garanzia sussidiaria da parte dello Stato. Questa è la differenza sostanziale. Poi vi è una serie di norme di carattere tecnico che servono a rendere automaticamente operante la garanzia dello Stato, e vi è anche una disposizione nuova: quella della possibilità di ottenere mutui da parte della Banca europea degli investimenti.

Io non saprei rispondere alla domanda del senatore Roda tendente a conoscere se la Banca europea degli investimenti sia autorizzata o meno a fare queste operazioni. Io ritengo di sì.

BERTOLI. La relazione dei proponenti parla soltanto di autostrade e raccordi interni a carattere nazionale.

DE LUCA, relatore. Veramente la relazione dei proponenti, a pagina 2, ultimo comma, dice: « Resta infine da considerare, per le autostrade di concessione internazionale, l'eventuale ricorso a prestiti che possano essere ottenuti dalla Banca europea per gli investimenti... » Ed è, al riguardo, intendimento dei presentatori del disegno di legge che la Banca europea degli investimenti possa recare contributi onde alleggerire il pesante mercato finanziario italiano. Quindi, secondo me, questa norma è piuttosto da guardarsi con favore, anziché con preoccupazione.

Rispondo poi all'osservazione del senatore Fortunati che un piano esiste già; si tratta di renderlo operante o meno con qualche facilitazione che è contenuta in questo disegno di legge. L'onorevole Sottosegretario mi correggerà se sbaglio.

MARIOTTI. Effettivamente si sono affacciate certe eccezioni da parte del Gruppo comunista a prescindere da certe posizioni politiche assunte di fronte alla Camera dei deputati. Qui la discussione si è sviluppata prescindendo, direi, da tutti gli effetti economici che questo disegno di legge può produrre. Io, come i colleghi del mio Gruppo, nutro grossi sospetti e preconcetti per quanto riguarda le aziende di grandi dimensioni che prendono in appalto e sono concessionarie di grosse autostrade,

come l'Autostrada del Sole. Però debbo dire che, anche se siamo contrari, in via di principio, alle suddette concessioni, certe grosse arterie hanno creato delle zone industriali, per esempio lungo l'Autostrada del Sole, dove esistevano delle popolazioni affamate, che emigravano nelle città per trovare lavoro e che invece oggi hanno trovato occupazione; anzi, detta mano d'opera è insufficiente e vengono tuttora richiesti stanziamenti notevoli. È chiaro quindi che queste autostrade hanno provocato effetti economicamente molto positivi.

L'unica cosa che mi preoccupa è questa: io avrei preferito, indubbiamente, che fosse stata l'A.N.A.S. ad assumere questa iniziativa, tuttavia non posso ignorare che allorché questo piano autostradale verrà portato a conclusione, vi saranno milioni di persone che ne avranno beneficiato. E quindi prescindo, sia pure con grosse remore e riserve, da quelle che saranno le figure dei concessionari, che io avrei visto in maniera del tutto diversa. Però desidero una precisazione da parte del Governo. E questo può condurre all'astensione del Gruppo socialista.

Io, esaminando il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati su questo disegno di legge, ho rilevato che da quanto ha detto il Ministro, oppure il Sottosegretario, non ricordo, sembra che le garanzie da parte dello Stato a queste società siano limitate solamente alle somme che vengono date in prestito da parte della Banca europea degli investimenti; delle altre non se ne parla. Ora a questo riguardo mi sembra che la giusta preoccupazione affacciata, nel quadro dell'attuale situazione, dal senatore Pellegrino, relativamente ad una carenza di liquidità finanziaria, se la garanzia dello Stato si limita soltanto a questa Banca europea degli investimenti, non abbia ragione di esistere. Se questo il Presidente e il rappresentante del Governo lo precisano, con certe riserve che io ho avanzato credo che il disegno di legge, per quanto non sia chiaro in tutta la sua ampiezza, non meriti il nostro voto contrario, ma semplicemente la nostra astensione.

B O S S O . Io mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge. Debbo dire che ho anche una certa personale sensibilità nei riguardi di questo problema, in quanto me ne sono occupato in qualità di assessore al comune di Torino. Nella regione piemontese abbiamo realizzato delle opere notevoli in quanto c'è stato un concorso di Enti pubblici locali, un concorso dello Stato e anche di enti privati che hanno permesso di sbloccare la situazione e di creare una rete stradale che, per la parte già eseguita e per quella che speriamo sarà condotta a compimento, consentirà effettivamente di uscire dall'isolamento. Per noi è un problema essenziale, tant'è che anche da parte comunista, in Consiglio comunale a Torino, c'è sempre stato parere favorevole. Quindi noi riteniamo che sia assolutamente indispensabile facilitare, in un momento particolarmente grave, difficile per ottenere i finanziamenti, il loro ottenimento.

Perciò io ed il mio collega del Gruppo liberale voteremo senz'altro a favore del disegno di legge.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ringrazio gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito, in particolare il senatore De Luca per la relazione fatta e per i chiarimenti dati; e vorrei, riallacciandomi alla replica dell'onorevole relatore, sottolineare un punto che egli stesso ha posto in risalto; cioè, qui ci troviamo di fronte a uno strumento legislativo che si riallaccia alla struttura del piano autostradale approvato con la legge 24 luglio 1961, n. 729; ma il discorso di fondo sul funzionamento di tale legge nei suoi aspetti di carattere tecnico è un discorso che debbo ritenere ormai superato. La legge esiste, si è cominciata ad applicare; in base alla legge stessa si sono cominciate a dare le concessioni per la costruzione delle autostrade previste nel piano autostradale già approvato.

Questo strumento legislativo a che cosa mira? Io desidero subito rispondere ad una ossequiosa domanda fatta dal senatore Roda; questo strumento legislativo mira innanzi tut-

to ad allargare le possibilità di ricorso al finanziamento da parte degli enti concessionari; ricorso al finanziamento che — si badi bene — era nella strutturazione stessa della legge 24 luglio 1961, n. 729. Basta ricordare, sia pure per un attimo, che la legge n. 729 prevedeva la possibilità di un contributo da parte dello Stato e prevedeva la possibilità, da parte degli enti concessionari, di far ricorso al mercato finanziario onde attingere i capitali occorrenti. E questo articolo 3 della legge n. 729 che dovrebbe essere modificato dal presente strumento legislativo, è un articolo che forse noi dovremmo tenere presente, senatore Fortunati; perchè quando ella assume che con la nuova formulazione dell'articolo 3 si viene ad estendere enormemente la possibilità di ricorsi a istituti bancari, e sottolinea il fatto che evidentemente la deroga alle disposizioni statutarie non può che avere riferimento alle casse di risparmio, debbo dirle che nell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, le casse di risparmio erano previste fra gli enti o istituti finanziatori: « Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, con le casse di risparmio ed i loro istituti finanziari, con le sezioni di opere pubbliche degli istituti di credito fondiario e degli istituti di credito di diritto pubblico, con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie ».

In questo primo comma sono stati inseriti soltanto l'Istituto mobiliare italiano e il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Dice il senatore Fortunati che sono stati inclusi anche i monti di credito su pegno, eccetera; rispondo: sì, perchè i monti di pegno hanno una denominazione diversa dalle casse di risparmio e si è creduto opportuno aggiungerli in seguito a richiesta che è stata fatta anche da questi istituti, che vedevano male che si fa-

cesse una discriminazione fra due enti che sono perfettamente uguali, che hanno le stesse caratteristiche e che per motivi tradizionali — ed il senatore Valsecchi me lo ha suggerito — mantengono questa denominazione. Con questa legge cerchiamo semplicemente l'allargamento della possibilità eventuale di contrarre mutui, attraverso istituti come l'Istituto mobiliare italiano e il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Quando il senatore Fortunati parla della deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 1, e anche della deroga all'articolo 2410 del Codice civile prevista nel quarto comma, occorre tener presente che tali deroghe sono state riprodotte su questo strumento legislativo nella stessa identica formulazione già esistente nella citata legge n. 729.

Vi è poi il rilievo fatto dal senatore Pellegrino, il quale afferma che il disegno di legge turberà e impoverirà il mercato finanziario. A questo proposito gli dirò che lo strumento legislativo cerca non di portare delle facilitazioni, ma cerca di strutturare meglio delle norme che erano previste come affermazione di principio nell'articolo 3 della legge n. 729. Al senatore Mariotti rispondo che non mi sembra di aver dichiarato alla Camera, discutendosi di questo piano, che la legge attuale ha una innovazione, quell'a cioè di permettere la garanzia sussidiaria dello Stato alle sole operazioni che si andranno a contrarre con la Banca europea degli investimenti. Evidentemente — e lo ha sottolineato il senatore Roda — questa possibilità di operazioni con la Banca europea si è intravista in relazione all'esigenza che, se particolari condizioni del mercato finanziario scongiurassero di appesantire il mercato finanziario italiano, si potesse fare ricorso alla Banca europea; ma la garanzia sussidiaria dello Stato per gli enti a prevalente partecipazione pubblica che abbiano avuto le concessioni di autostrade, non è inserita in questa legge come criterio innovativo, ma è già inserita nella legge n. 729. Non so se il senatore Mariotti sia rimasto soddisfatto di questo chiarimento.

Qual'è allora lo scopo di questo strumento legislativo? Non ulteriori facilitazioni, dunque, ma migliore strutturazione del sistema in base ai principi già sanzionati nella più volte citata legge n. 729.

Vi è poi il discorso di fondo, quello che ha fatto il senatore Pellegrino. Io credo che se teniamo presente, come non possiamo non tener presente, che il sistema non è un sistema innovativo, ma un sistema che già è stato approvato dal Parlamento, il suo discorso relativo al fatto che con questa legge si porrebbe in essere la possibilità di un finanziamento da procurarsi con il credito, è un discorso che non ha più ragione di essere. Questa possibilità era ed è già nella legge n. 729. Con il provvedimento in esame — dice il senatore Pellegrino — noi poniamo in essere delle possibilità di massicci prelievi sul mercato finanziario e quindi di perturbamento del mercato stesso. Ma, senatore Pellegrino, la sua osservazione incontra un limite: e il limite è che tutte le operazioni devono essere autorizzate dal Comitato per il credito e il risparmio. Lei, senatore Pellegrino, cerca di aggirare questa contraddizione, affermando che il Comitato per il credito ed il risparmio si è già orientato in senso determinato. E questo non so proprio da quali informazioni possa risultrarle. Io che partecipo alle sedute del Comitato — e oggi ve n'era infatti una alla quale non sono andato per trovarmi qui in Commissione finanze e tesoro — posso dire e debbo sottolineare che il Comitato in questione merita tutta la fiducia proprio per la sua imparzialità. E dirò ancora che bisogna non dimenticare che anche in un recente strumento legislativo — quello relativo alla nazionalizzazione dell'energia elettrica — sono stati attribuiti al Comitato per il credito e il risparmio compiti di coordinamento e di vigilanza, il che significa che vi è stato da parte di una larga maggioranza del Parlamento un attestato di fiducia nel senso di responsabilità di questo organismo che deve sovrintendere alla situazione del mercato finanziario. È evidente che il Comitato per il credito e il risparmio è investito di tale funzione — e andrà a dare le

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8^a SEDUTA (30 ottobre 1963)

altre eventuali autorizzazioni — in relazione a quella che è e sarà la situazione obiettiva del mercato finanziario italiano, tenendo presente la valvola di sicurezza offerta da questa legge, la possibilità cioè del ricorso al mercato estero attraverso la Banca europea degli investimenti, che è appunto autorizzata a compiere queste operazioni.

Il senatore Pellegrino riecheggia una critica che venne fatta anche alla Camera dei deputati, critica secondo la quale noi incoraggiamo gli enti locali ad indebitarsi, e li incoraggiamo ad indebitarsi con questa possibilità che noi diamo di sostenere delle spese per l'attuazione del piano autostradale, mentre hanno altri notevoli problemi da affrontare. Noi potremmo sottolineare — e lo ha fatto il senatore Bosso — che compiti e funzione degli enti locali sono anche quelli di incrementare — seppure esorbita dall'ordinaria manutenzione — lo sviluppo delle strade. E la soluzione dei problemi delle grandi linee di comunicazione — ricordava testè anche il senatore Mariotti — può portare notevoli benefici a milioni e milioni di cittadini. Debbo comunque anche qui rispondere al senatore Pellegrino che la possibilità data agli enti locali di partecipare a delle società concessionarie per le autostrade non è una possibilità che noi stabiliamo adesso, non è che oggi noi incoraggiamo l'indebitamento degli enti locali, ma è una possibilità già prevista che ci proviene dalla legge n. 729.

C O N T I . Con la legge del 1955?

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* No, ma già nel 1955 abbiamo sostenuto questa tesi.

In situazione di fatto — e vengo ad una altra osservazione fatta dal senatore Pellegrino —, il piano autostradale ha avuto già la deliberazione con la concessione di tutte le autostrade che si potevano finanziare in base a questa legge; moltissime autostrade sono state richieste e date a società a capitale misto, privato e pubblico. Il senatore Pellegrino a questo proposito dice: ma questa concessione deve avvenire attraverso un piano di finanziamento: oggi

facciamo una legge con la quale, forse, aumentiamo le possibilità di finanziamento?

No, senatore Pellegrino! I piani di finanziamento, che debbono essere allegati alle richieste di concessione, è chiaro che partono da alcune considerazioni: la considerazione del contributo statale e la considerazione dell'accessione al mercato finanziario. Evidentemente, ciò non significa che un piano finanziario di questa natura implichi il fatto che le società concessionarie hanno già nelle loro tasche l'approvvigionamento del mercato. Il piano finanziario viene esaminato se viene fatta la concessione; approvandosi il piano finanziario, sarà possibile quel ricorso al mercato finanziario che, indubbiamente, con questo provvedimento, potrà essere agevolato.

Circa le osservazioni di carattere formale che ha fatto il senatore Cenini sull'articolo 1, posso rispondere che non è necessario, nel secondo capoverso, la specificazione da lui accennata, perchè essa è resa superflua dalla parola « suddetti » che segue le altre « Gli enti concessionari », e, per quanto riguarda gli istituti di credito, dalle parole: « anche per il tramite degli enti di cui al precedente comma ».

Credo di avere anche risposto al senatore Roda per le preoccupazioni da lui avanzate.

R O D A . La mia preoccupazione, mi voglia scusare, era la seguente: ha una consistenza effettiva questa possibilità di ricorrere alla Banca europea per gli investimenti?

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho anche detto di avere compreso la sua osservazione che era più che giusta, cioè: lei sarebbe favorevole se, ad un certo punto, anche per non gravare su questo mercato, si potesse fare un'operazione con la Banca europea per gli investimenti.

Il senatore Fortunati ha fatto delle osservazioni che credo di avere già chiarito con la lettura dell'articolo 3 della legge n. 729. Rimane ancora quell'osservazione politica di fondo, e cioè, che con questa iniziativa di

carattere parlamentare si verrebbe a mettere in essere — e questo è stato rieccheggiato anche dal senatore Bertoli — una situazione di discriminazione tra le autostrade date agli enti concessionari — costituiti da capitale pubblico e privato — e le autostrade concesse, ad esempio, alle società I.R.I.

Per quello che riguarda le società, diciamo, I.R.I. mi riallaccio, innanzitutto, all'osservazione precedente, che il piano autostradale è stato già esaminato ed approvato e le concessioni sono state già fatte. Questo, evidentemente, non pone in essere alcuna discriminazione, perchè tutti sono sullo stesso piano di partenza. Ma vorrei dire di più: l'I.R.I. o le società concessionarie dell'I.R.I. hanno già una situazione particolare in base alle norme statutarie relative all'I.R.I. che voi conoscete. Ora, siccome il problema si pone per l'I.R.I., noi chiariamo fin da questo momento che, nel caso in cui l'I.R.I., per motivi suoi di politica interna — che, comunque, debbono essere valutati in sede governativa —, non volesse emettere direttamente le obbligazioni e queste venissero emesse dalle società concessionarie emanazione dell'I.R.I., non avremo che da esaminare la situazione relativa anche a tali società concessionarie.

F O R T U N A T I . Perchè non ci sono degli altri decreti!

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Questo strumento legislativo è stato presentato il 12 luglio 1963, quindi, è stato uno dei primi atti presentati al Parlamento nella nuova legislatura. D'altra parte, senatore Fortunati, non mi aspettavo, proprio da lei, che si venisse ad un certo punto quasi ad infirmare la possibilità di iniziativa parlamentare.

F O R T U N A T I . Ho chiesto quali rapporti esistono tra gli uomini della maggioranza parlamentare e quelli del Governo.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Se a lei fa piacere accusare il Governo di mancanza di iniziativa, possia-

mo anche accettare questo addebito; comunque, ci troviamo di fronte ad uno strumento legislativo che il Governo ha studiato e per il quale ha proposto delle modifiche che sono state accettate dalla Camera, soprattutto per quanto concerne l'inclusione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Rimane il fatto che con questo provvedimento noi non innoviamo sostanzialmente nulla; non facciamo altro che chiarire l'automaticità della garanzia sussidiaria dello Stato che opererà nel caso di semplice inadempienza dei concessionari debitori e degli Enti locali fidejussori. Questo non significa andare contro gli Enti locali, ma porre in essere qualcosa che torna a beneficio degli Enti locali stessi e, particolarmente, delle popolazioni che possono essere interessate al piano di costruzioni autostradali.

Chiedo scusa se mi sono dilungato; spero però, di avere chiarito i punti che potevano essere controversi e, pertanto, sarei grato ai componenti della Commissione se approvassero questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La ringraziamo per le esaurienti risposte.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, numero 729, è sostituito dal seguente:

« Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria, ed i loro istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istitu-

ti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie e dalle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Gli enti concessionari suddetti potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi.

I concessionari, anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile, sono autorizzati ed emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione è subordinata alla approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Province e Comuni, le Regioni, le Province e i Comuni stessi potranno garantire il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un importo non superiore

al 50 per cento del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2.

A richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti la suddetta garanzia dello Stato diverrà automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli impegni assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro si surrognerà nei diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti fidejussori.

I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai sensi del presente articolo non potrà, in ogni caso, superare il 50 per cento del costo complessivo di cui al precedente comma quarto.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia predetta graveranno sull'apposito capitolo che all'uopo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65 ».

R O D A . Nel secondo capoverso si dice: « Gli Enti concessionari suddetti potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma ». Ora, io osservo: ma gli Enti di cui al precedente comma sono soltanto quelli che hanno ottenuto la concessione di costruzioni di autostrade!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta dell'osservazione fatta dal senatore Cenini e credo di averla già chiarita. Comunque, mi sembra ovvio che il senso della dizione sia il seguente: il comma di cui trattasi dice: « Gli Enti concessionari suddetti », cioè, consorzi, società per azioni, regioni eccetera « potranno altresì, previa autorizzazione... contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma », cioè, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, l'Istituto mobiliare italiano, eccetera, tutti, cioè, gli enti esercenti il credito specificati nel comma precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Sono applicabili agli Enti, che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 34.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Costituisce parte integrante della presente legge il grafico del piano poliennale di grande massima della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, integrato dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, e dagli ulteriori tronchi, in esso non previsti ma indicati dal precedente articolo 16 o da approvarsi successivamente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., in forza del precedente articolo 2 ».

(È approvato).

MARIOTTI. A nome del mio Gruppo, dichiaro che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

BERTOLI. Anch'io, a nome del mio Gruppo, dichiaro l'astensione dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (153)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare », del quale do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni ».

Nella precedente seduta, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stata rinviata la discussione di questo disegno di legge essendosi il Governo riservato di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle obiezioni sollevate da varie parti. Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler sciogliere le sue riserve.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)8^a SEDUTA (30 ottobre 1963)

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una prima obiezione, sollevata mi pare da parte del senatore Artom, riguardava la copertura finanziaria di questo disegno di legge; altre osservazioni, poi, sono state fatte in merito alle finalità del disegno di legge stesso.

Per quello che concerne l'obiezione principale, desidero precisare che il problema della copertura di questo disegno di legge, così com'è indicato nella relazione che accompagna il provvedimento stesso, è un problema che non si pone, e dirò subito il perchè.

La citata legge n. 261, che noi ci proponiamo di modificare, aveva previsto un impegno di spesa di otto miliardi per 10 anni: otto miliardi che erano stati calcolati su una previsione del contributo dello Stato del 4 per cento costante, mentre invece, la stessa legge prevede un contributo dello Stato del 4 per cento a scalare. Si può, pertanto, assicurare che il presente disegno di legge non comporterà alcun onere a carico del bilancio statale, perchè la maggiore spesa rientra negli stanziamenti di bilancio disposti in esecuzione della menzionata legge n. 261.

Per quello che concerne, poi, le altre osservazioni, io ebbi occasione di dire nel corso dell'ultima seduta che il provvedimento in esame non intende dare un nuovo incremento all'industrializzazione del Mezzogiorno, bensì si propone di modificare la legge n. 261, che fu uno dei primi strumenti legislativi con cui si misero in essere delle provvidenze a favore dell'Italia meridionale e insulare. Quelle provvidenze sono state, poi, abbondantemente superate da tutta una serie di provvedimenti legislativi, tra i quali, quelli relativi agli Istituti specializzati, l'I.S.V.E.I.MER e il C.I.S. (quest'ultimo ha poi assorbito la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna).

Per le operazioni di credito industriale ai sensi della legge n. 261, il legislatore ha riconosciuto alle Sezioni industriali dei Banchi meridionali il 3,50 per cento annuo a copertura delle spese di amministrazione e del rischio. Infatti, i fondi anticipati dal Tesoro costano ai Banchi l'1,50 per cento, a fronte di un tasso di impiego del 5 per cento.

Il costo delle obbligazioni è risultato in effetti del 7,90 per cento, perchè:

Tasso di interesse nominale	5 %
Scarto di emissione e spese di emissione	1 %
Premi agli obbligazionisti	0,72%
Tassa di circolazione ed imposte varie	1,18%
	7,90%

Evidentemente la insufficiente commisurazione del contributo dello Stato sugli interessi per le operazioni eseguite con l'emissione di obbligazioni a norma della legge n. 261 determina un ingiustificato ed oneroso aggravio dei bilanci dei Banchi meridionali.

Che questa situazione fosse nota è dimostrato anche dal fatto che esaminando le mie carte ho trovato che vi era stato già un disegno di legge intitolato: « Modifiche ad alcune leggi sull'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » contrassegnato dal n. 3473 della Camera dei deputati e 1975 del Senato nella seconda legislatura, in cui, nell'articolo 4 del testo elaborato dal Senato, figurava questa norma che si era resa necessaria per evitare questo aggravio che i Banchi avevano sostenuto nelle emissioni delle obbligazioni. Questo lo ricordo per sottolineare che già tale esigenza era stata tenuta presente.

Ai fini, poi, di alcune domande che aveva posto il senatore Bertoli, vorrei dire che la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ha operato, ai sensi della legge n. 367 del 1944 per la ricostruzione industriale, circa 7 miliardi di investimenti; ai sensi delle leggi per il credito a favore della media e piccola industria — decreto legislativo numero 1419 del 1947 e legge n. 135 del 1954 (legge Sturzo) — 10 miliardi di investimenti; ai sensi delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno — decreto legislativo n. 1958 del 1947 e legge n. 261 del 1950 — 55 miliardi circa di investimenti (considerando i reimpieghi), utilizzando conferimenti del Tesoro per miliardi 18,3, emissioni obbligazionarie e buoni fruttiferi di pari importo;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

ai sensi della legge n. 634 del 1957 con la quale il Banco è stato autorizzato a utilizzare i rientri delle precedenti operazioni: per finanziamenti integrativi alle industrie già assistite e per nuovi finanziamenti limitati a 50 milioni ciascuno, 8 miliardi di investimenti circa. In totale si hanno 80 miliardi di finanziamenti di credito industriale.

Con la legge n. 167 del 1960 i fondi conferiti dal Tesoro ai Banchi meridionali per il credito industriale e che — al termine di impiego stabilito dalla legge n. 634 — sarebbero dovuti affluire agli Istituti di medio credito, sono stati attribuiti definitivamente ai Banchi ad incremento dei rispettivi fondi di dotazione. Ciò è avvenuto in concomitanza con l'aumento del fondo di dotazione della Banca nazionale del lavoro ed a seguito degli aumenti del capitale delle Banche di interesse nazionale.

A fronte del conferimento ricevuto, peraltro, i Banchi si sono assunti i seguenti oneri: la quota parte di perdita sulle operazioni industriali, prima gravante sul Tesoro; il totale delle perdite delle operazioni per la ricostruzione industriale per le quali vi era integrale garanzia dello Stato.

Evidentemente, maggiori risulteranno le perdite che i Banchi si sono accollate, minore sarà l'incremento effettivo dei rispettivi fondi di dotazione.

B E R T O L I . Le obbligazioni costano alle banche il 7,90 per cento compresi i premi. Possono investire questi fondi al massimo al 5 per cento e quindi resta una differenza del 2,90 per cento a cui bisogna aggiungere il 3,50 di spese di amministrazione e rischio: diventano 6,40; e dando il 3,50 per cento costante sul valore iniziale praticamente è come se dessimo il 7 per cento a scalare; cioè noi diamo per questa parte dei fondi, che vengono ricavati con le obbligazioni, invece del 6,40 per cento che sarebbe il costo effettivo, il 7 per cento, cioè 60 centesimi in più. Allora potremmo portare il contributo al 3 per cento.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il costo delle obbligazioni è del

7,90 per cento. Sommando 7,90 a 3,50 si ha un totale di 11,40 a fronte del quale i Banchi percepiscono dai mutuatari il 5 per cento. D'altronde per questa differenza la legge precedente prevede un contributo del 4 per cento a scalare, che può essere raggugliato al 2,80 per cento costante sul capitale iniziale.

Con la modifica proposta si assicura un contributo più adeguato: il 3,50 per cento costante, che non copre nemmeno la quota scoperta; infatti, raggugliando al tasso costante sul capitale iniziale l'interesse annuo a scalare del 5,40 per cento, si ha il 3,75 per cento.

B E R T O L I . Bisognerebbe rivedere questi conti.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ho il dettaglio del costo delle obbligazioni: tasso interessi nominali 5 per cento; scarto di emissione e spese di emissione 1 per cento; premio di emissione 0,72 per cento; tassa di circolazione e imposte varie 1,18 per cento: totale, 7,90 per cento.

R O D A . A me sembrava alto, ma non avevo tenuto conto dell'1,18 per cento, che rappresenta appunto l'ultima aliquota.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse » (192)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

«Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, numero 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore* Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame è, senza dubbio, molto facile a spiegarsi. Quando venne approvata la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, che aboliva la imposta comunale di consumo sul vino — ahimè, quali dolenti note ha generato sui bilanci comunali! — vi fu introdotta una delega con la quale veniva incaricato il Governo di provvedere entro un certo periodo di tempo a diversi adempimenti.

Dirò subito che, secondo il mio parere, la cosa più importante era quella di provvedere al reintegro delle somme che i Comuni non percepivano più in seguito alla soppressione dell'imposta predetta, reintegro che, invece, si è verificato solo per qualche anno. Mi sembra, però, che adesso si intenda realizzarlo, se è vera la notizia pervenutami che il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che provvede a questa bisogna. Era estremamente necessario provvedere alla soluzione di questo problema: del come vi avranno provveduto ed in che modo discuteremo a suo tempo.

La delega contenuta nella citata legge numero 1079, inoltre, proponeva al Governo anche il problema della sistemazione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, nonché della salvaguardia dei suoi interessi. Tale personale, infatti, poteva ovviamente venirsi a trovare in difficoltà a seguito dei problemi insorgenti dall'abolizione dell'imposta comunale sul vino, dai rapporti, quindi, fra appaltatori delle imposte e Comuni.

Il Governo, però, non riuscì a provvedere per questo come per altri punti della delega, ma se gli altri punti possono essere rinviati senza che si venga a creare particolare nocimento, questo invece, e per i rapporti che sono in vita fra gli appaltatori delle imposte ed i loro dipendenti e per i rappor-

ti fra i primi ed i Comuni, non poteva essere obliato. Il Governo, infatti, col decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, aveva provveduto all'esercizio della delega per realizzare la tutela del personale, limitatamente al solo anno 1962, in previsione che entro tale anno si sarebbe potuto varare il provvedimento di riforma organica delle imposte di consumo con il quale si sarebbe risolto definitivamente il problema in questione. A causa del perdurare della fase di studio della riforma suddetta si presentò la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1963, con la legge 2 dicembre 1962, n. 1718, il sistema provvisorio di salvaguardia degli interessi del personale in parola.

Al momento attuale, però, siamo ancora in attesa della legge che, fra le tante altre cose, dovrebbe dare tranquillità al personale e, comunque, decidere della sua sorte, oltre che ovviamente sistemare i rapporti fra appaltatori e Comuni in un quadro legislativo compiuto.

Le norme relative alla predetta sistemazione sono contenute in un disegno di legge che subì una lunga trafila: io stesso fui invitato l'anno scorso a far parte di una Commissione, composta anche da alcuni membri di questa Commissione, istituita per dare un parere e dei suggerimenti su un nuovo testo della finanza locale. A seguito di numerosi incontri fu elaborato un testo, che successivamente venne sostituito da un altro: infine, facendo tesoro di quello che fu il suggerimento dovuto alla nostra esperienza, venne redatto un testo definitivo che fu inviato al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro perchè esprimesse su di esso il proprio parere. Al momento in cui parlo, però, il Consiglio nazionale non ha ancora espresso tale parere: non so se e in quale misura il Governo l'abbia sollecitato ad esprimersi, certo è che l'iter di quella nuova legge sulla finanza locale, che in un quadro generale dovrebbe rivedere tutta la complessa materia, ci si para davanti ancora lungo: tanto lungo, vorrei dire, quanto ci si parava davanti lo scorso anno.

Rimanendo, pertanto, insoluto fra gli altri anche questo problema, ed essendo per di

più il sistema provvisorio di salvaguardia degli interessi del personale minacciato da una scadenza, quella del 31 dicembre 1963, sorge la necessità di provvedervi temporaneamente ancora per un esercizio.

L'anno scorso, all'altro ramo del Parlamento, in sede di discussione del progetto della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, ebbi modo di apprezzare in modo particolare quanto era contenuto nella relazione, la quale conserva inalterata la propria validità: la conserva inalterata per il fatto che non è accaduto nessun fatto nuovo se non quello del passaggio di un nuovo anno. Il punto di quella relazione che io voglio richiamare alla vostra attenzione in quanto spiega esaurientemente la posizione attuale è il seguente: « In secondo luogo va notato che l'articolo 10, primo comma, delle disposizioni transitorie del ripetuto provvedimento di riforma delle imposte di consumo — si tratta del disegno di legge che si trova attualmente dinanzi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — così testualmente dispone: " I contratti di appalto in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, nonché quelli di gestione per conto, cesseranno di diritto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ". Pertanto, se risulterà esatta la previsione che la legge di riforma delle imposte di consumo entrerà in vigore nell'anno 1964, la cessazione di diritto degli appalti, prevista dal citato articolo 10 delle disposizioni transitorie della legge stessa, avrà luogo il 31 dicembre 1965, e coinciderà perfettamente, come già si è detto, con la scadenza della proroga proposta in questa sede, con ciò realizzando il cennato pieno coordinamento temporale tra la legislazione vigente *ante e post* riforma ». Quel disegno di legge, infatti, nel testo originario stabiliva il blocco numerico del personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, fino al 31 dicembre 1965. In connessione a tale proposta sorse allora una profonda discussione che, naturalmente, si rifaceva a motivi facilmente prevedibili: la inadempienza governativa, la necessità di provvedere a risolvere il problema, la necessità inoltre di stimolare gli organi competenti. Il provvedimento, pertanto, fu ap-

provato anziché con una proroga al 31 dicembre 1965, così come era stato presentato, con una proroga al 31 dicembre 1963.

Gli avvertimenti che, sulla base della mia esperienza, mi sentii di dare in quella sede sul fatto che ci saremmo trovati a distanza di un anno dinanzi allo stesso problema anche nell'ipotesi che fosse stato possibile attuare una riforma organica della materia — non è pensabile, infatti, che venendosi a creare una nuova disciplina sia possibile rescindere *illic et immediate* tutti i rapporti esistenti, ma è facile immaginare come i tempi tecnici per arrivare ad una certa sistemazione impongano un certo lasso di tempo che non si può ridurre — rimasero inascoltati. Adesso, pertanto, avendo raccorciato il tempo proposto in quel provvedimento dello scorso anno, ci troviamo dinanzi allo stesso problema, con la stessa scadenza, con le stesse insolite questioni: che avverrà di questo personale, può essere assunto dallo Stato, in che modo, in quali ruoli, con quali rapporti, in quali quadri? Ma lo Stato non è esattore di imposte di consumo di quel tipo; analogamente non si sa in quale direzione potrebbero essere introdotti questi elementi e in che modo potrebbe essere realizzata la sistemazione del loro passato, del loro presente e del loro futuro: è tutta una tematica che deve essere ragionevolmente studiata, perchè non siamo in grado di risolverla tutta allo stesso modo.

Per tale motivo, il Governo ha predisposto il presente disegno di legge, con il quale si intende, mediante la proroga di un anno delle disposizioni e dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, mantenere il blocco numerico del personale in servizio al 31 dicembre 1963 e vietare il licenziamento dello stesso personale per tutto il venturo anno 1964. A questo proposito, però, è necessario considerare che i termini della questione si collocano ancora nel quadro di quell'articolo 10 del provvedimento di riforma che ad un certo momento saremo chiamati ad esaminare, nel quale, come ho già ricordato, è stabilito: « I contratti di appalto in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, nonché quelli di gestione per conto, cesseran-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

no di diritto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge». Pertanto, quand'anche noi sperassimo che nel corso dell'anno venturo si riuscisse ad approvare il predetto provvedimento di riforma della finanza locale, la materia in questione sarà disciplinata soltanto a partire dal 31 dicembre 1965. È evidente, quindi, che sarebbe opportuno, — trovandoci a discutere di tale problema — stabilire che la proroga viene concessa non fino al termine dell'anno venturo, ma fino al 31 dicembre 1965: che se poi si dovesse, in sede di esame delle questioni relative a tutta la materia, fermare l'attenzione su questo punto e rescindere o raccorciare il termine, a me pare che si avrebbe in quella sede la possibilità di farlo. L'esperienza, tuttavia, mi dice che ogni anno ci troviamo dinanzi sempre al solito problema e che, pertanto, se fossimo stati più generosi nel concedere a suo tempo una proroga fondata sulla logica, non ci saremmo trovati a questo punto.

Quindi, nel raccomandare vivamente agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge, mi permetto di proporre un emendamento all'articolo 1 tendente a sostituire le parole « di un anno » con le altre « di due anni », fermo restando l'obbligo, contenuto anche nella legge numero 1718, di procedere annualmente alla determinazione dell'aggio di riscossione ovvero del canone fisso d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Terremo senz'altro conto di quanto è stato detto e proposto dall'onorevole relatore.

BERTOLI. Allora, il senatore Valsecchi preferisce le gestioni appaltate.

VALSECCHI, relatore. Nella mia provincia vi era l'abitudine di fare la gestione diretta, addirittura di farla con il Consorzio dei commercianti, che tra l'altro erano parte in causa. Quando io anni fa ebbi la responsabilità politica di questa materia feci pressione perchè si passasse a gestione indiretta, nella convinzione che il gettito sarebbe aumentato: non solo è

aumentato, ma ho avuto dei casi in cui il gettito si è triplicato.

Non so quello che è avvenuto negli altri centri, comunque la mia esperienza provinciale mi ha dato questi risultati.

RODA. Ad integrazione della già chiara relazione del senatore Valsecchi ed anche a giustificazione del punto di vista che esporrò mi corre l'obbligo di aggiungere quanto segue.

È chiaro che la sistemazione del personale già addetto alla riscossione delle imposte di consumo sul vino, cardine delle imposte di consumo dei Comuni, è legata intimamente alla famosa riforma organica delle imposte di consumo ed è per questo motivo che siamo arrivati ormai alla terza proroga. Tutto ciò, pertanto, mi consente di ripetere per l'ennesima volta ai signori del Governo, non per amore di polemica, ma per amore di verità che non è serio procedere nel modo in cui si sta procedendo anche in casi consimili, concedendo proroghe di un anno che alla scadenza, immancabilmente, dal momento che la questione relativa ancora non è stata risolta, devono essere ulteriormente rinnovate.

Per tale motivo mi dichiaro, quindi, d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Valsecchi, purchè mi si dia la garanzia che tutta la materia verrà regolarizzata al più presto possibile.

BERTOLI. Allora, perchè non concedere una proroga di altri cinque anni!

RODA. Intendo dire che dovendo scegliere fra una proroga di un anno, che immancabilmente alla sua scadenza annuale dovrà essere rinnovata, ed una di due anni con la garanzia tassativa ed assoluta, però, che al più presto si arriverà in porto con la soluzione di questo problema, io preferisco senz'altro quest'ultima. Ritengo, infatti, che sia molto più serio e meno disdicevole affrontare decisamente la questione e concedere due anni di proroga, se uno non è sufficiente, purchè si tratti dell'ultima!

È chiaro — ripeto — che il problema del personale in argomento è intimamente connesso alla riforma organica delle imposte

di consumo: si tratta, infatti, di una massa di persone le quali attraverso questa riforma troveranno il loro reimpiego. Noi non possiamo, pertanto, disconoscere la portata sociale del problema, come non possiamo trascurare di considerare che una gran massa di persone attende di essere proficuamente reimpiegata attraverso la nuova legge organica. Questo è il motivo per il quale oserei dire che il presente provvedimento non è che un corollario della legge principale, la legge di riforma organica delle imposte di consumo.

Anche se, come ha affermato il senatore Valsecchi, tale riforma dovesse essere varata nel 1964, sarebbe necessario attendere ancora un anno prima che il personale potesse venire sistemato.

Ciò posto, a me sembra di poter senz'altro acconsentire alla finalità sociale del provvedimento in esame e di poter dire che una proroga anche estesa ai due anni è sempre una proroga che, sia pure in un sistema legislativo provvisorio, servirà a tutelare gli interessi del personale che è nell'attesa di essere sistemato ulteriormente e in maniera categorica e definitiva dalla legge organica di riforma.

Personalmente, quindi, mi dichiaro favorevole alla proposta fatta dal senatore Valsecchi.

BERTOLI. Ho l'impressione che questo testo proposto dal Governo prenda come pretesto demagogico la questione degli interessi del personale per togliere ai Comuni la facoltà di decidere se vogliono o meno gestire direttamente il servizio di riscossione delle imposte di consumo.

Dico questo perchè non si comprende affatto il motivo per cui, per dare ai Comuni questa facoltà, si debba aspettare una legge — che è ancora in fase di studio — la quale riguarda la sistemazione di tutta la questione delle imposte di consumo e, quindi, anche la sistemazione del personale che è risultato esuberante, rispetto ai bisogni attuali, in seguito all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Oggi noi imponiamo ai Comuni la proroga della gestione in appalto anche quando i Comuni sarebbero disposti ad assumersi

tutti gli oneri che hanno attualmente gli appaltatori e, quindi, a salvaguardare gli interessi del personale facendo, nello stesso tempo, quelli propri. È questo il punto piuttosto oscuro e vi dico che questa ulteriore proroga suscita malcontento enorme in certi Comuni.

Si dice: ma i Comuni hanno la facoltà di rivedere l'aggio di riscossione! Ebbene, io sono a capo del mio Gruppo nel Consiglio comunale di Napoli; sapete quanto costa al comune di Napoli l'esazione con appalto delle imposte di consumo? Il 33 per cento del gettito, e credo che questa cifra sia superata nel comune di Palermo. Notate bene che la revisione dell'aggio, in base a questa legge, non è una facoltà del Comune; c'è un contraddittorio tra l'appaltatore e il Comune e, se non si mettono d'accordo, bisogna ricorrere all'Intendenza di finanza. Si sa, poi, quali attrezzature hanno gli appaltatori per dimostrare una quantità di spese che, in realtà, non esistono. Esempio pratico per il comune di Napoli: quando la ditta Trezza dice che spende 50 milioni all'anno per contribuire alle spese della Direzione generale che sta a Genova, come e quando si può dimostrare l'esattezza di tale affermazione?

In sostanza, quindi, oggi si mette un Comune, per la terza volta, nella condizione di non poter fare i propri interessi amministrativi. Se si voleva salvare la questione del personale, evidentemente si poteva stabilire una norma tale per cui, quando i Comuni ritenessero di gestire direttamente l'esazione delle imposte di consumo, gli obblighi che hanno attualmente gli appaltatori passassero ai Comuni stessi e tutto resterebbe impregiudicato in attesa della legge organica che dovrà regolare l'intera materia.

Siamo, pertanto, assolutamente contrari all'approvazione di questo disegno di legge e voteremo contro appunto perchè esso si ispira, come sua giustificazione, agli interessi del personale in maniera demagogica, in quanto gli interessi del personale potrebbero essere salvaguardati lasciando ai Comuni la facoltà di gestire direttamente le imposte di consumo.

MARIOTTI. Sono rimasto veramente perplesso, soprattutto, in merito alla pro-

posta fatta dal relatore cui ha fatto seguito l'intervento del collega Bertoli, il quale ha rilevato la possibilità di scelta circa la sistemazione o meno di questa materia. Ma, sia chiaro, qui manca la buona volontà di arrivare ad una sistemazione organica delle imposte di consumo. Mi dispiace che il senatore Fortunati non sia presente, perchè mi avrebbe confortato sentire nel suo intervento la risposta a certe affermazioni che il relatore ha fatto.

Ora, devo ricordare che anche qui, quando era Vice Presidente di questa Commissione il senatore Trabucchi, si parlò di una legislazione organica che doveva avocare completamente all'I.N.G.I.C. la riscossione delle imposte di consumo. Sulla base di questo principio fondamentale che tendeva ad eliminare gli appaltatori, i proventi dovevano finalmente sollevare i Comuni da certi oneri che, nel Meridione, sembra che siano rilevanti. Mi consta, per esempio, che in Sicilia ci sono degli aggi sul 40-45 per cento. Sono cifre, certamente, che fanno paura!

Dicevo, perciò, che manca la buona volontà di arrivare ad una sistemazione della materia e, a questo proposito, vorrei rilevare, proprio sul piano politico, la mancanza di informazioni sulla maniera con cui si sono svolti i lavori e sulle ragioni per le quali il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non si sia ancora pronunciato dopo le varie sollecitazioni che sono state fatte — almeno, così dice il relatore.

Dalla maniera in cui si è pronunciato, il senatore Valsecchi, non direi che abbia dato prova di essere animato da questa volontà; al contrario, egli ha dimostrato, invece, uno spirito inestimabile nel chiedere con una certa disinvoltura la proroga di due anni.

Mi permetto di dire che sulla proposta del senatore Valsecchi io non sono assolutamente d'accordo, anche perchè, nell'eventualità che la legge organica tardasse a venire, non è detto che a novembre dell'anno prossimo non si possa dare un'altra proroga.

Se vi è la volontà pratica di regolamentare questa materia, anche per sollevare da grossi oneri i Comuni e, quindi, i cittadini,

ritengo che sia necessario decidersi in un senso o nell'altro.

Questo stillicidio di proroghe dimostra, infatti, una volontà politica di lasciare le cose così come stanno, nonostante nel nostro Paese siano sorti una infinità di istituti che svolgono studi approfonditi per la soluzione delle varie questioni.

La sola considerazione che, ad un certo momento, può indurmi ad astenermi dal votare il presente disegno di legge è quella che si tratta di un personale piuttosto numeroso alle dipendenze degli appaltatori, i quali non esiterebbero domani a porlo sul lastrico e a licenziarlo; rigetto, però, nel modo più assoluto la proposta avanzata dal senatore Valsecchi e rimango esclusivamente nell'ambito di quanto previsto nel testo governativo del disegno di legge.

E su questo ritengo di trovare concorde anche il senatore Roda, sempre sensibile a questi problemi, il quale solo in via di principio — ritengo — afferma di essere favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

Anche a nome del mio Gruppo, pertanto, dichiaro di astenermi dalla votazione: nel caso, però, che l'emendamento proposto dal senatore Valsecchi venisse approvato sarei costretto a votare contro il disegno di legge in esame

M A I E R . Indubbiamente, la dichiarazione fatta dal senatore Valsecchi, intesa nel senso in cui è stata intesa dal senatore Mariotti, non può essere accettata neppure dal mio Gruppo

V A L S E C C H I , relatore. Non vorrei che si continuasse a discutere su di una dichiarazione che aveva un preciso significato. Sono stato interrotto da alcuni colleghi che volevano interpretare il mio pensiero, ma ritengo che il migliore interprete di questo sia io stesso.

Mentre concludevo la mia relazione sono stato interrotto dal senatore Bertoli, il quale mi diceva che io preferisco le gestioni appaltate, al che ho risposto riportando lo esempio della mia Provincia. Ma, onorevoli colleghi, è evidente che si tratta di un dato sperimentale e che, ovviamente, quello che può andar bene per la Valtellina, per esem-

pio, non va più bene per la Sicilia, in cui esistono situazioni e mentalità totalmente diverse.

La mia è una provincia di piccoli Comuni: il capoluogo ha soltanto 18.000 abitanti, dei paesi più importanti solo tre ne hanno 7.000, la maggior parte dei rimanenti ne ha solo 1.000.

Ora, è sufficiente pensare a questo dato per comprendere come il risultato di quel tipo di gestione ottenuto nella mia zona sia atipico rispetto ai risultati della media delle zone di tutta l'Italia.

Quando io parlo dei Comuni della Valtellina, parlo di Comuni che mi danno un particolare tipo di esperienza: il che non vuol dire che io ritenga migliore l'uno o l'altro tipo di gestione. Riportandomi alla mia esperienza provinciale do una determinata risposta; dovendo giudicare una situazione esterna o lontana mi guarderei bene, evidentemente, dal dare la medesima risposta, se non avessi una certa conoscenza delle cose di quella zona in maniera che la risposta stessa sia adeguata alle condizioni locali.

M A I E R . L'interpretazione autentica ci è stata data dallo stesso senatore Valsecchi; d'altra parte, effettivamente, si sono verificati vari casi, anche con amministrazioni di sinistra, in cui per un certo periodo si è gestito direttamente e successivamente si è ritornati all'appalto, per cui indubbiamente devo riconoscere che possono esservi delle particolari situazioni locali che hanno fatto preferire sistemi diversi.

Escludo, pertanto, che si tratti di una manovra per prolungare la gestione degli appaltatori.

Esaminando, poi, obbiettivamente la situazione vi è da rilevare che il disegno di legge Trabucchi relativo alla riforma organica delle imposte di consumo è senza dubbio molto complicato, per cui si può facilmente comprendere come possa occorrere molto tempo per condurlo in porto; d'altra parte, una modifica notevole del sistema delle imposte di consumo comporta anche la necessità che i Comuni attendano prima di provvedere alla gestione diretta per non fare un'operazione, con questa incertezza

su quello che sarà tutto il sistema delle imposte di consumo, che domani potrebbe essere impiantata in maniera del tutto diversa.

Ora, se si tiene conto del fatto che per liquidare i rapporti tra i Comuni e le imprese appaltatrici occorre necessariamente un certo lasso di tempo, appare evidente che la proroga di un anno non è assolutamente sufficiente.

Ci dichiariamo, pertanto, favorevoli alla proroga per altri due anni, partendo naturalmente dal concetto che ciò è fatto per una necessità tecnica, e nel contempo auspiamo che questo provvedimento di riforma organica della materia diventi effettivamente nel 1964 legge dello Stato.

A R T O M . Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo a favore del presente disegno di legge, anche perchè riteniamo che sia materialmente impossibile, prima di due anni, arrivare alla sistemazione della materia

G I G L I O T T I . Ho sentito le cifre citate dal senatore Bertoli per quanto riguarda Napoli e, poi, dal senatore Mariotti per quanto riguarda la Sicilia. Si è detto che a Napoli l'esazione delle imposte di consumo viene fatta con l'aggio del 33 per cento e che in Sicilia si arriva addirittura al 45 per cento.

Il comune di Roma, che — se mi consentite di dirlo — non è uno dei Comuni meglio amministrati, gestisce in proprio il servizio delle imposte di consumo e spende circa il 15 per cento di quello che introita. Il 15 per cento, certamente, è di gran lunga inferiore al 33 per cento e al 45 per cento!

Debbo aggiungere, d'altra parte, che anche dopo l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, nel comune di Roma, il gettito delle imposte di consumo è notevolmente aumentato, in quanto, da un introito di 15 miliardi nel 1962 siamo passati ad un introito di 18 miliardi e 22 milioni nell'anno 1963. Faccio presente, infine, che il comune di Roma, malgrado sia stata abolita l'imposta di consumo sul vino, non ha mai dovuto licenziare del personale, anzi, al contrario

Mi sembra, quindi, che la preoccupazione per la gestione diretta da parte dei Comuni non abbia alcun fondamento. Ci sono, del resto, molti Comuni — lo ha detto già il senatore Bertoli e io lo ripeto — che vorrebbero gestire in proprio questo servizio delle imposte di consumo: cosa che non potranno fare data la proroga di un anno o due che verrà approvata.

Sulla base di queste mie considerazioni, proporrei, pertanto, un emendamento all'articolo 1 in questo senso: « Rimane fermo il diritto dei Comuni di gestire in proprio il servizio delle imposte di consumo, con lo obbligo di assumere il personale relativo con tutti i diritti da esso maturati a norma della vigente legge »

P A R R I . Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge, solo nel caso che venga approvato l'emendamento proposto dal senatore Gigliotti

O L I V A . Non ho preso prima la parola perchè ritenevo che la discussione si sarebbe rapidamente conclusa. Sono stato, invece, superato in questa prospettiva da molti altri colleghi e, adesso, mi dolgo di non essere intervenuto prima, in quanto anche io, con la mia esperienza di amministratore locale, mi sarei permesso di manifestare tutte le mie perplessità di fronte ad una proroga superiore a quella inizialmente proposta dal Governo; non tanto perchè non riconosca che i tempi tecnici necessari per arrivare in porto non possono predeterminarsi in modo così tassativo da essere sicuri, fin da ora, che un anno basterà, quanto, piuttosto, per gli effetti psicologici, sugli amministratori locali di una proroga di due anni, effetti che sarebbero disastrosi. Sono stati già disastrosi in seguito alla precedente proroga ed io penso che, trattandosi di fedeli servitori, spesso disinteressati, della cosa pubblica, non sia giusto mortificarli in quella prospettiva di autonomia, in quella scioltezza di movimenti, in quella libertà psicologica cui, viceversa, hanno diritto.

Sono state portate qui altre ragioni sulle quali non mi soffermo. Vorrei dire soltanto, per quello che mi consta, che esistono veramente dei Comuni i quali sono passati alla gestione diretta e si sono trovati proprio

male, e che la gestione diretta di per sè, sia pure con riferimento ad altri campi, non è escluso che possa dare luogo ad abusi.

A prescindere, però, da questi motivi e solo per lasciare una norma che, in qualche modo, sia stimolatrice di una certa sollecitudine nel definire la questione, io vorrei pregare il relatore di rinunciare al suo emendamento e di rimanere aderente al testo governativo, formulandosi, magari, un voto da parte nostra che sia di invito al Governo a far sì che venga affrettato il lavoro di perfezionamento dei pareri sulla proposta di legge Trabucchi, proprio per il riguardo dovuto ai Comuni circa la restituzione della libertà e dell'autonomia delle loro decisioni in questo campo.

C O N T I . Parlo per difendere il testo e, quindi, per respingere ogni emendamento. Spiegherò i motivi di questa mia posizione e chiedo scusa al senatore Bertoli se, nella fase teorica, accennerò alla tesi che lui ha prospettato.

L'articolo 1 di questo disegno di legge dice: « Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno ».

Ora, gli articoli 1 e 2 della richiamata legge hanno due oggetti diversi, in quanto l'articolo 1 parla del personale, l'articolo 2 parla dei contratti di appalto. Nulla vieterebbe che, in sede teorica, la proroga fosse data solo per l'articolo 1 e che, depennando l'articolo 2, i contratti di appalto dovessero scomparire con la conseguente ripresa della autonomia da parte dei Comuni.

Confesso candidamente che, nell'ascoltare il senatore Bertoli, mi sarei associato volentieri alla opinione dei colleghi del suo Gruppo perchè ero portato anch'io a sostenere quella tesi che, dal punto di vista logico, ha il suo fondamento. Ora, invece, non la sostengo più. Qual'è la ragione di questo sopraggiunto mutamento di pensiero? Siccome ci troviamo in una situazione legislativa transitoria, noi rischieremo di orientare i Comuni verso una strada che non sarebbe quella che essi dovrebbero percorrere, poi, per il sopravvenire di nuovi provvedimenti legislativi, in una situazione normale.

Eliminando, quindi, quelle preoccupazioni enunciate dal senatore Bertoli, che io pure condivido, penso che lo stato attuale delle cose, nella sua complessità, sia sufficiente a spiegare il motivo per cui si possa anche chiedere la proroga per l'articolo 2 della legge n. 1718, ma non oltre il termine di cui al testo in esame, perchè, altrimenti, si potrebbe esprimere a ragione quel dubbio che si vuole eliminare.

Di fronte ad una situazione di questo genere, ovviamente, anche l'emendamento del senatore Gigliotti non ha ragione di essere e penso, pertanto, che il disegno di legge debba essere approvato nel testo che è stato presentato.

FORTUNATI. Chiedo scusa se non potrò tener conto di quello che è stato detto finora, perchè ero assente; credo, comunque, che sia mio dovere fare una dichiarazione, anche rapida, avendo io assunto politicamente a questo riguardo, dal 1945 al 1956, delle posizioni nette ed esplicite.

Quando sono stato assessore al comune di Bologna, ho condotto in Emilia — e non solo in Emilia — un'azione energica diretta contro tutte le gestioni non pubbliche, per una concessione, a mio parere, elementare di uno stato di diritto in una società moderna.

Questo istituto dell'appalto nella riscossione dei tributi, per quanto mi consta, oggi non è difeso da nessuno studioso serio in tutto il mondo e da nessun Paese che sia retto con un minimo di ordinamento giuridico, fatta eccezione per l'Italia e per la Spagna. Ho condotto una battaglia violenta perchè mi sono reso conto che questo è uno strumento di profonda corruzione degli amministratori pubblici del nostro Paese e — a titolo personale — vorrei dire di tutti gli orientamenti politici. E, quindi, necessario che tale strumento di corruzione cessi di funzionare e al più presto possibile.

Non dobbiamo dimenticare le parole aspre che, nei rapporti preliminari di studio alla Costituente, sono state dette e scritte in proposito da uomini e studiosi della vecchia generazione italiana.

Ci sono parole che, rileggendole oggi a distanza di anni, ci dovrebbero fare medita-

re: « Ripugna alla coscienza civile di un Paese civile! ».

Dichiaro che voterò contro la proroga dell'istituto dell'appalto perchè, a mio giudizio, in tutti questi anni c'era la possibilità di esaminare seriamente la questione e di impostare con forza le soluzioni.

Debbo anche dichiarare che sono sorpreso dal fatto che, mentre con riferimento al provvedimento di abolizione dell'imposta di consumo sul vino ci si è preoccupati, a due riprese, semplicemente della proroga dei contratti di appalto, più o meno connessa con il blocco del licenziamento del personale, non sia stato ancora presentato al Parlamento nessun disegno di legge relativo alla compensazione ai Comuni del mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino. Io penso che bisognava prima soddisfare gli impegni legislativi e, poi, tenere conto dell'altra situazione.

La mia dichiarazione contraria è resa anche con una certa amarezza, perchè, nelle varie discussioni che abbiamo avuto con gli amministratori comunali di tutti gli orientamenti politici, la maggioranza di essi ha riconosciuto che non è possibile affrontare il problema della collocazione degli Enti locali in un quadro della società, se ad un certo momento non diamo agli amministratori comunali la responsabilità della riscossione di un tributo e se non educiamo a questo senso civico di responsabilità gli uomini che, alla base del nostro Paese, debbono pure rappresentare la prima premessa di un nuovo tipo di società democratica; se non diamo, infine, un contenuto sostanziale all'autonomia, perchè, altrimenti, l'autonomia e l'autogoverno sano diventano veramente delle formule prive di un reale contenuto.

Si correranno dei rischi iniziali in tutto questo? Certamente! Ma dobbiamo imparare, sotto questo punto di vista, dagli uomini che hanno fatto la prima Italia, dagli uomini del primo Risorgimento che hanno capito, indubbiamente, che in quel momento c'era un rischio nell'unità d'Italia, un rischio nel dare una legislazione unitaria e uniforme a tutto il Paese malgrado i residui storici del passato. Questi rischi, però, gli

uomini della prima generazione li hanno superati.

Bisogna che gli uomini del secondo Risorgimento affrontino questo problema, bisogna che nel prossimo dibattito per la formazione di nuovi congegni e di nuovi orientamenti di politica economica questo problema sia posto con forza e decisione.

Badate che ho parlato di tutte le gestioni ad appalto e non solo degli appalti privati, perchè, nel nostro Paese, c'è anche un certo Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo che, dal punto di vista della correttezza, si è comportato in certe circostanze come gli appaltatori privati: gli scandali dell'I.N.G.I.C., che non si sono sempre coperti, stanno a dimostrare come anche questo Istituto abbia un carattere particolare e che deve lasciare il posto che, a mio avviso, nel quadro di una prospettiva sana non ha mai trovato.

VALSECCHI, relatore. Ripeterò alcune impostazioni che forse non sono state chiarite bene.

Quando, senatore Mariotti, io mi sono permesso di proporre l'emendamento, mi pare di aver dato spiegazioni sufficienti, che sono anche esplicite nella documentazione contenuta in quell'atto della Camera cui mi sono riferito.

Nella relazione della Camera della scorsa legislatura, infatti, si diceva:

« Al riguardo occorre infatti considerare, in primo luogo, che il citato provvedimento di riforma delle imposte di consumo è stato di recente trasmesso al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il parere, onde ben difficilmente potrà essere emanato nel corso della presente legislatura, mentre sembra probabile che diverrà legge formale nei primi mesi del 1964, e cioè entro 8-10 mesi dell'inizio della prossima legislatura.

In secondo luogo va notato che l'articolo 10, primo comma, delle disposizioni transitorie del ripetuto provvedimento di riforma delle imposte di consumo, così testualmente dispone: " I contratti di appalto in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, nonchè quelli di gestione per conto, cesseranno di diritto al 31 dicembre dell'anno

successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

« Pertanto, se risulterà esatta la previsione che la legge di riforma delle imposte di consumo entrerà in vigore nell'anno 1964, la cessazione di diritto degli appalti, prevista dal citato articolo 10 delle disposizioni transitorie della legge stessa, avrà luogo al 31 dicembre 1965, e coinciderà perfettamente, come già si è detto, con la scadenza della proroga proposta in questa sede, con ciò realizzando il cennato pieno coordinamento temporale tra la legislazione vigente *ante e post riforma* ».

È questa la considerazione che mi sono permesso di sottoporvi: una considerazione che non è frutto della mia fantasia, ma dedotta da un atto della Camera e che fu tale, allora, da reggere il discorso. Quindi, non si tratta di disinvoltura da parte mia!

MARIOTTI. D'altra parte, anche le opinioni degli altri colleghi sono più che rispettabili. Ognuno vede le cose in un modo diverso.

VALSECCHI, relatore. Però non è questione di disinvoltura!

MARIOTTI. Mi riferirò allo spirito e alla volontà che erano contenuti in una frase. Io ho detto di avere avuto delle esperienze personali molto negative dando in appalto la riscossione delle imposte di consumo.

VALSECCHI, relatore. Credo di aver chiarito, ma se lo desidera, posso approfondire ancora il discorso.

Quello che ho detto scaturisce dall'esperienza pratica che ho di fronte. In zone come la mia, il servizio di appalto è garanzia di un certo controllo sugli appaltatori, perchè si possono trasferire, quando in una collettività retta da un Comune autonomo voi avete un elemento permanente — perchè se il Comune lo assume lo deve assumere in forma permanente — io vi domando allora se non si apre in questo campo un'altra materia di *suspicion* che voi denunciate sotto altro aspetto. È chiaro che l'esperienza negativa l'abbiamo fatta; sarà tipica, ma è sempre un'esperienza. Non si tratta per con-

to mio di una preferenza per il servizio in appalto; dico, soltanto, che bisogna regolarsi secondo gli ambienti.

Capisco l'istanza dei grandi Comuni, però non è vero che essa valga anche per i Comuni medi come il mio. Credo di dover sottolineare questa osservazione, non fosse altro, per allontanare quella specie di accusa di superficialità che non mi sento affatto di meritare.

Capisco, poi, la sua reazione, senatore Mariotti, e devo dirle che anch'io inorridisco quando sento le cifre su determinati aggi di riscossione. Sono autorizzato, però, a pensare tante cose, perchè, nei Comuni come il mio, in cui siamo a cifre inferiori, con controlli non certo più facili, le cifre degli aggi stanno nell'ordine medio tra il sei e l'otto per cento, il che può portarci ad un lungo discorso.

Quando lei ricordava la discussione avvenuta in quel Comune, io ho avuto l'impressione che si potesse discutere, non sul terreno degli aggi delle imposte di consumo, ma sul terreno degli aggi esattoriali, e debbo dire che anche sotto questo profilo non mi spiego l'andamento in certe parti d'Italia, perchè, in paesi modesti come il mio, l'aggio esattoriale oscilla tra il 2,50 per cento e il 3,50 per cento.

Credo, comunque, di dover riconfermare la validità di questo provvedimento, non fosse altro perchè, quando dicessimo di passare improvvisamente da un tipo di gestione ad un altro tipo di gestione, anche diretta, non c'è dubbio che questo debba essere opportunamente predisposto. Evidentemente, si tratta di un problema che poteva essere proponibile anche in gennaio, ma adesso, che il dicembre è vicino, credo che manchino i tempi tecnici per risolverlo.

FORTUNATI. Alcuni Comuni sono preparati, in quanto sapevano che il sistema sarebbe cessato il 31 dicembre prossimo.

VALSECCHI, relatore. Noi legiferiamo per tutta l'Italia. Ci sono Comuni preparati e ci sono anche quelli non preparati che verrebbero sollecitati ad andare avanti così, direi, « alla carlona ».

Non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento, che, tuttavia, mi sembra logico; ritengo che il provvedimento, così come è stato presentato dal Governo, meriti l'approvazione, sia pure nel coro di riserve e di proteste che sono state sollevate, pur se non c'è dubbio che esse sono anche fondate.

Per quanto riguarda, però, l'emendamento del senatore Gigliotti, mi permetto di ripetere l'osservazione fatta dal senatore Conti. Quell'emendamento creerebbe da una altra parte un grosso problema che è legato al disegno di legge, perchè i due articoli riportati dal senatore Conti, ai quali fa riferimento il provvedimento in esame, sono legati come causa ed effetto.

SALARI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dopo l'ampio dibattito che si è svolto su questo argomento, a me non rimarrebbe che ringraziare il relatore per la chiarissima relazione che ha fatto innanzi a questa Commissione e ringraziare, altresì, tutti coloro che sono intervenuti, per il contributo che hanno portato e per l'elevatezza di tono che hanno impresso alla discussione.

Ciò premesso, vorrei fare presente ad alcuni colleghi che hanno adoperato parole, mi sembra, un po' troppo aspre nell'esprimere il loro giudizio sul comportamento dei Governi che si sono succeduti in questi quattro anni, quando si è parlato di poca serietà o, addirittura, si è adoperata l'espressione di «comportamento disdicevole». Ritengo che queste parole vadano forse un po' oltre le stesse intenzioni di chi le ha pronunciate, specie se si tiene presente che in questo breve periodo si sono succeduti molti Governi, ben quattro, a disposizione dei quali è rimasto certamente poco tempo per un proficuo lavoro; se si tiene ancora conto dell'enorme, delicata complessità di questa materia sulla quale ha riversato una apprezzabile amarezza da me condivisa il collega Fortunati; se si tiene, infine, conto che questi Governi hanno adempiuto al loro dovere di predisporre un disegno di legge che, purtroppo, è fermo presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il quale si è dovuto soffermare ad esaminare il disegno di legge stesso per la complessa ma-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

teria che esso intende regolare; premesse queste poche osservazioni, *quid agendum?*

Onorevoli senatori, noi siamo in una situazione di stato di necessità. C'è una scadenza imminente, per non dire immediata, alla quale purtroppo il Senato deve porre rimedio. Quindi, non posso che rivolgere il mio più caldo appello alla Commissione perchè il disegno di legge venga approvato nel testo governativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Parri e Gigliotti un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 1 le seguenti parole: « rimane fermo il diritto dei Comuni di gestire in proprio il servizio con l'obbligo di assumere il personale relativo con tutti i diritti da esso maturati a norma delle leggi vigenti ».

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembrava che, oltre l'emendamento del relatore, anche quello proposto dai senatori Parri e Gigliotti fosse stato ritirato.

GIGLIOTTI. No, io lo mantengo.

VALSECCHI, *relatore*. Io ho già ritirato il mio.

PARRI. Per dichiarazione di voto sull'emendamento.

L'emendamento obbedisce ad un chiaro criterio politico proprio in relazione a quanto ha affermato il rappresentante del Governo e cioè proprio di fronte a questa incertezza legislativa e vorrei dire — me lo consenta il Sottosegretario — di incertezza governativa, che è rivelata anche dalla carenza di azione di fronte al ritardo del C.N.E.L.,

il cui parere non è obbligatorio, ma solo consultivo, parere, però, che se non viene dato crea una situazione spiacevole dal punto di vista di indirizzo politico.

L'emendamento è molto importante e vorrei che il Governo lo accettasse come indicazione di questo indirizzo di volontà legislativa.

RODA. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento dei senatori Parri e Gigliotti, perchè è chiaro che uno dei principi basilari del nostro partito è proprio quello della assunzione diretta dei pubblici servizi da parte degli enti periferici.

Ma se ha senso venire qui a discutere di un disegno di legge, ha senso anche leggere la relazione che lo accompagna. E quando io leggo, ad un certo momento, che « si impone la necessità di prorogare ancora una volta il sistema provvisorio surrichiamato per mantenere ferma l'attuazione della salvaguardia degli interessi del personale, derivante da preciso obbligo legislativo » — rispondo alle reprimende fattemi dal rappresentante del Governo —, mi sembra di avere diritto di gridare la mia ferma critica, perchè il Governo è per la seconda volta che viene a chiedere una ulteriore proroga, con la minaccia poi e con la tema che fra un anno saremo ancora alle solite storie!

Questo è il motivo per cui sono intervenuto in quella siffatta maniera.

Nella relazione si dice ancora: « È chiara la finalità sociale che motiva la presente iniziativa, invocata dal personale delle imposte di consumo e che serve a porre il personale stesso nelle condizioni di attendere con fiducia e serenità di essere impiegato nei compiti che la emananda legge organica delle imposte di consumo non mancherà di assegnare a tutto profitto delle finanze comunali ».

È chiaro che questo disegno di legge di tutela degli interessi sociali del personale non è che un corollario di quel disegno di legge da noi tanto invocato e aspettato e che non è ancora pervenuto al Parlamento. Nè mi si venga a dire che la colpa di tutto questo è soltanto del C.N.E.L., perchè a ciò ha risposto esaurientemente il senatore Par-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

ri dicendo che il C.N.E.L. ha soltanto l'obbligo di riferire in sede consultiva. Quindi, se il Governo ad un certo momento ravvisa che un determinato provvedimento rimane troppo a lungo fermo presso il C.N.E.L., nessuno gli impedisce di richiamare questo provvedimento e di passar sopra anche al parere, che ha carattere soprattutto consultivo, del C.N.E.L.

Questo è lo spirito della mia precedente dichiarazione, fatta nella piena oscurità di tutti i retroscena che non conosco e non voglio conoscere fino a che non verrà il momento in cui mi si informerà esattamente di cosa c'è sotto.

OLIVA. Per dichiarazione di voto in merito all'emendamento Parri-Gigliotti.

Tecnicamente credo che proprio l'adottare questo emendamento ci porterebbe alla necessità di riesaminare la possibilità di prorogare le norme in questione di due anni ed allora andremmo proprio contro le nostre intenzioni di abbreviare, perchè credo che dando un anno soltanto non si possa, logicamente, prevedere un passaggio di gestione che non sia una semplice improvvisazione, soprattutto per i Comuni meno preparati!

Quindi io mi preoccupo di un'altra cosa: siamo sicuri che il personale di questi appaltatori è tanto contento di passare alle dipendenze dei Comuni?

FORTUNATI. No.

OLIVA. Allora mettete un po' il carro davanti ai buoi! In questo modo create tutto uno sconcerto da un'altra parte, perchè io dico che non possiamo provocare questo movimento e incertezza nel personale di fronte all'incertezza della situazione finale!

Il senatore Roda afferma che uno dei principi basilari del partito socialista è proprio quello della assunzione diretto dei pubblici servizi da parte degli enti periferici; ma questo vale per lui, per il suo partito, non è detto che debba valere anche per noi!

Non si tratta di una materia di fede, si possono affermare principi che possono essere condivisi da noi; ma che ora possiamo garantire che nel futuro accordo di Go-

verno ci sia soltanto quello che per il senatore Roda è il principio basilare credo non sia possibile e ritengo che sia proprio opportuno lasciare questa materia ad una determinazione successiva.

Per questa ragione e per l'incertezza che altrimenti creeremmo nel personale, dichiaro che voteremo contro l'emendamento.

MARIOTTI. Se questo emendamento fosse trasformato in un ordine del giorno avrebbe l'unanimità?

Domando ai senatori Parri e Gigliotti se questa mia proposta può essere accolta, in caso contrario la ritiro.

OLIVA. Se si tratta di un ordine del giorno in cui si segnala l'opportunità di una decisione definitiva perchè i Comuni riacquistino l'autonomia delle loro decisioni, io sono d'accordo.

GIGLIOTTI. Non ho molta fiducia nell'utilità di questo ordine del giorno.

MARIOTTI. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Parri e Gigliotti, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(È approvato).

MARIOTTI. Mi sembra di aver sentito dire dal senatore Fortunati che egli è contro, per principio, all'appalto. Su questo anch'io concordo perfettamente; però essere contro il principio dell'appalto non significa votare contro o a favore del provvedimento legislativo presentato dal Governo e non so, quindi, quale sarà l'atteggia-

mento dei colleghi comunisti nei confronti del disegno di legge al nostro esame. Debo, tuttavia, dichiarare che la mia parte si asterrà dal voto e che l'unica preoccupazione che ci porta a questa posizione politica è data dal fatto che non possono trovare assestamento in questo anno tutti i numerosi lavoratori che sono alle dipendenze delle imposte di consumo. Aggiungiamo anche, però, che deve essere certamente lo ultimo anno che ci vengono presentate proposte del genere in termini legislativi. Il partito — è chiaro — non potrà assolutamente astenersi nè votare a favore di analoghi provvedimenti legislativi anche se il dato dominante sarà quello di salvare questi lavoratori.

ARTOM. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voterò a favore del disegno di legge.

FORTUNATI. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di votare contro il disegno di legge non soltanto per la questione di principio di carattere generale che concerne la nostra posizione (che del resto è una posizione comune a tutte le forze democratiche in Italia), ma anche perchè, a mio avviso, non è affatto vero che la tutela del personale debba, per forza di cose, essere legata ad una limitazione dell'autonoma decisione da parte dei Comuni. La questione è stata equivocamente posta nel disegno di legge: una cosa è il modo di affrontare la soluzione dei problemi economici e sociali dei dipendenti, e una cosa è sapere perchè il Comune deve risolvere questi problemi con una proroga, impostagli per legge, di una gestione appaltata.

Io posso capire il comando per legge — anche se ho dei forti dubbi in proposito — di un obbligo al Comune di pensare ai dipendenti, qualora il Comune preveda la gestione diretta, ma non capisco perchè il Comune debba avere gli oneri, in un certo senso, del personale senza una sua autonoma decisione. Questa è la questione seria!

Non è che noi non consideriamo il problema del personale, ma diciamo che poteva essere risolto e affrontato in un altro modo. Per queste ragioni dichiaro che voteremo

contro l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio » (254) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, relatore. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge afferma, con una sottile vena di umorismo, che la proposta unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio contemporanea le necessità finanziarie dell'Erario con il vantaggio di facilitare i contribuenti nell'assolvimento del loro dovere tributario e di evitare quelle violazioni derivanti dall'esistenza di aliquote differenziate. Ho intravisto la sottile vena di umorismo perchè in fondo si tratta di ben 32 miliardi e 200 milioni che, secondo la suddetta relazione, i contribuenti dovranno pagare in più per il gusto di veder facilitato l'assolvimento del loro dovere tributario.

Ma questa è solamente una osservazione di scarso valore e vengo subito ad illustrare la proposta in esame. Cercherò di essere il più chiaro possibile.

Attualmente le aliquote di bollo applicabili alle cambiali e vaglia bancari sono le seguenti: per gli effetti fino ad un mese 2 per mille, da 1 a 4 mesi 4 per mille, da 4 a sei mesi 6 per mille, oltre sei mesi ed in bianco 12 per mille; per i vaglia cambiari e per i « pagherò » diretti rilasciati a favore delle aziende di credito l'aliquota è la seguen-

te: fino ad un mese 2 per mille, da 1 a 6 mesi 4 per mille; da oltre 6 mesi ed in bianco 6 per mille.

Il gettito finora conseguito da questa imposizione è stato di circa 72-73 miliardi annui (47 per foglietti, 23 per marche e 2 o 3 per visto del bollo).

Le attuali aliquote di imposta appaiono pertanto graduate in relazione alla durata degli effetti in modo tale da determinare una situazione di indifferenza o di neutralità rispetto al costo massimo delle cambiali oltre sei mesi od in bianco. Mi spiego: il debitore, agli effetti fiscali, può liberamente scegliere secondo la propria convenienza o secondo le richieste del mercato finanziario il rilascio di tre effetti a 4 mesi oppure di 2 effetti a 6 mesi, oppure di un effetto ad un anno in quanto il costo fiscale per le operazioni in ragione d'anno risulta pari al 12 per mille e tale situazione non risulta diversa per il debitore di un qualsiasi soggetto e per il debitore di un istituto di credito.

Ora si prevede l'unificazione dell'aliquota d'imposta sulle cambiali nella misura del 5 per mille mentre ai « pagherò » diretti rilasciati a favore delle aziende di credito qualunque sia la loro scadenza l'aliquota viene unificata nella misura del 4 per mille.

Restano ferme: la riduzione a metà dell'aliquota applicabile sulle cambiali emesse dallo Stato e pagabili all'estero (2,50 per mille) e l'aliquota dello 0,50 per le cambiali a 90 giorni relative ad accettazione di tratte a copertura di esportazioni e si fanno salve tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali quali ad esempio quelle relative alle operazioni a medio e lungo termine di durata non inferiore a 3 anni (100 lire ogni milione).

Come ho già detto, si spera di ottenere col provvedimento una maggiore entrata di lire 32 miliardi e 200 milioni che, in verità, non so come si possa esattamente calcolare (e per questo chiederei al signor Ministro qualche chiarimento), mentre si dice che le nuove norme eviterebbero le violazioni derivanti dall'esistenza di tariffe differenziate.

Penso che gli onorevoli colleghi sappiano quali sono state le violazioni sin qui

praticate; tuttavia ritengo opportuno accennarne qualcuna. I venditori a rate, per facilitare il cliente, non si fanno rilasciare al momento della consegna della merce un numero di effetti a uno, due, tre, quattro, cinque mesi, eccetera dai compratori secondo il numero delle rate stabilite, ma soltanto tanti effetti ad un mese con data in bianco, data che viene messa a tempo debito, e così scontanti il bollo del 2 per mille anziché quello del 4 o 6 per mille. Inoltre, le tratte emesse dal creditore sul debitore secondo i contratti stabiliti sono molto spesso stilate un mese prima o comunque quattro mesi prima dell'esigibilità del credito che, talvolta, ha invece clausole contrattuali di pagamento a sei mesi, ad un anno od anche più. Potrei continuare. Il nuovo sistema è certo che eviterà queste distorsioni; però penso che non potrà evitare, anzi faciliterà l'emissione di assegni postdatati che sostituiscono facilmente gli effetti ad un mese.

Anche l'emissione delle ricevute di quietanza opportunamente datate, che hanno un trattamento fiscale più favorevole, potrebbe ridurre l'emissione delle « tratte » che non hanno altro privilegio che quello di essere protestate... con scarse conseguenze.

Conclusione: tutto bene, però consiglieri una certa cautela nel calcolo dell'incremento delle entrate.

Ho il dovere di far noto che gli ambienti bancari sono rimasti perplessi e non soddisfatti dall'attuale provvedimento agli effetti delle loro operazioni di credito. Quali ambienti? Direi tutti, da quelli di interesse nazionale agli Istituti di diritto pubblico, eccetera. Perché?

Essi dicono: apparentemente l'incidenza fiscale totale sui « pagherò » diretti (da 1 a 4 mesi, da 4 a 6 mesi ed oltre, secondo le graduazioni delle aliquote in vigore) potrebbe sembrare non aver subito sostanziali variazioni, 4 per mille prima, 4 per mille col nuovo provvedimento; in realtà se si considera che l'unificazione delle aliquote al 4 per mille comporta il raddoppio dell'attuale aliquota del 2 per mille sui « pagherò » fino ad 1 mese il cui quantitativo è notevolmente maggiore nella pratica com-

merciale, l'incidenza fiscale verrà ad essere sensibilmente aggravata e non certo compensata dalla riduzione di 1/3 dell'aliquota applicabile sui « pagherò » con scadenza superiore ai sei mesi o in bianco (dal 6 per mille al 4 per mille) il cui utilizzo è di scarsa entità in quanto non destinato allo smobilizzo dei crediti bancari.

Viene, secondo tali ambienti, a cessare l'assoluta neutralità delle imposte di bollo sulle cambiali rispetto alle scelte del debitore, neutralità alla quale ho già accennato, dovendo il debitore di un'azienda di credito, necessariamente, rilasciare per una operazione della durata media di un anno tre « pagherò » successivi il cui costo fiscale sarà del 12 per mille dove qualsiasi altro debitore potrà rilasciare un effetto solo per la durata di un anno il cui costo sarà del 5 per mille.

Essi dicono: in caso di necessità di tesoreria per procurarci le disponibilità occorrenti, dobbiamo ricorrere all'Istituto di emissione che consente però il sconto dei soli effetti che, al momento della presentazione, hanno un periodo a correre non superiore ai quattro mesi. Ora se i clienti, per beneficiare della legge di bollo attuale, vorranno rilasciare solo cambiali a sei mesi o ad un anno, come faremo, specialmente in momenti come gli attuali di scarsità di disponibilità, a trovare i mezzi per favorire l'espansione delle attività economiche, eccetera?

Osservazioni valide salvo che più alte considerazioni congiunturali non consiglino per il momento di limitare anche le operazioni di sconto.

A questo punto ho finito. Ho ritenuto dover dare qualche elemento di discussione.

Riterrei, tuttavia, di poter proporre l'approvazione del disegno di legge, tanto più che senza tale approvazione rimarrebbe fermo per mancanza di copertura quello relativo alle « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont »; però invito il Ministro a tener presente l'opportunità, agli effetti delle difficoltà avanzate dalle aziende di credito, di riesaminare la possibilità di tornare alle aliquote del 2,50 per mille, e ciò non appena le condizioni generali

lo permetteranno, per quanto concerne i « pagherò » e vaglia bancari.

BERTOLI. Ritengo che, per poter valutare con pienezza gli effetti del presente disegno di legge, sia necessaria da parte del rappresentante del Governo qualche ulteriore delucidazione circa il maggiore gettito previsto di 32 miliardi e il modo in cui esso inciderà sulle varie categorie dei contribuenti. Data l'incertezza che lo stesso relatore, sia pure con molta cautela, ha posto in evidenza su questa previsione, sarebbe opportuno spiegare come tale maggiore gettito è stato calcolato, in che misura — ripeto — inciderà sui contribuenti e in che modo sono composti i 62 miliardi del gettito attuale, quale è cioè la ripartizione a seconda dei tipi attualmente in vigore di cambiale.

Ottenuti questi chiarimenti, mi riservo di intervenire una seconda volta.

PARRI. Desidererei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo, non in termini monetari, ma in termini economico-commerciali, quali riflessi si crede che possa avere sul mercato il presente provvedimento.

Una riduzione delle operazioni a breve scadenza? Forse no. Una maggiore chiarezza nelle operazioni? Il disegno di legge potrebbe avere anche un senso congiunturale, in tal modo.

Se questi riflessi vi sono, avremmo piacere di avere qualche informazione al riguardo dal Sottosegretario di Stato.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, a sostegno della verosimiglianza delle sue previsioni, può addurre i seguenti argomenti.

In primo luogo, gli Uffici hanno posto a fondamento di tale verosimiglianza la recente esperienza sull'unificazione dei valori delle carte bollate. Detta unificazione, anziché portare ad una diminuzione delle entrate, ha portato ad un notevole aumento delle stesse e questa constatazione, accompagnata anche dall'altra di ordine psicologico che il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto la riforma relativa ai valori bollati, ha indotto il Governo a ritenere che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

8ª SEDUTA (30 ottobre 1963)

l'introduzione di un'unica aliquota d'imposta riuscirà di notevole vantaggio per i contribuenti.

In base al predetto presupposto sperimentale passato, gli Uffici hanno ritenuto che anche l'unificazione relativa alle cambiali porterà — ripeto — ad un notevole incremento delle entrate, anzichè ad una contrazione delle stesse.

Credo, comunque, che in base ai dati in possesso degli Uffici sulla vendita di questo o quel tipo di cambiali a questa o quella scadenza sia stato semplice trarre le conseguenze relative: come è stato posto in vista anche dall'onorevole relatore, l'unificazione di cui trattasi è stata fissata, consolidata proprio là dove l'esperienza dimostrava che il pubblico faceva affluire le sue richieste, per cui ritengo sia facile trarre da queste osservazioni la conseguenza che porta all'accettazione della verosimiglianza, se non dell'assoluta esattezza, delle previsioni.

BERTOLI. Non dubitavo delle previsioni, desideravo solo sapere come i 32 miliardi saranno composti, in quanto dalla loro composizione sarà possibile vedere in che modo e in che misura questa unificazione inciderà rispetto agli utenti che, fino a questo momento, acquistavano cambiali di diverso tipo.

SALARÌ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da informazioni assunte risulta che non è possibile avere una base precisa per ottenere questi dati, che è difficile ricostruire appunto perchè vi sono i vari tagli che possono essere completati con le marche. Se ad un certo momento, ad esempio, nei depositi manca un certo taglio, si usano gli altri tagli completati con le marche.

Per quanto si riferisce, poi, alla domanda rivolta dal senatore Parri circa gli effetti che può avere sulla circolazione di questa immensa quantità di effetti un provvedimento di questo genere, se esso, cioè, ridurrà o meno la massa delle operazioni fittizie, posso dire che il Ministero ritiene fondatamente che questo scopo sarà raggiunto.

PARRI. Vi è attualmente sul mercato un eccesso di operazioni di credito a breve termine che appesantiscono il mercato stesso e rappresentano un non valutabile coefficiente inflazionistico: se questo provvedimento, quindi, servisse a chiarire un poco la situazione, a deflazionare questa mole di carta fittizia, indubbiamente avrebbe un buon effetto.

Io non me ne intendo troppo, ma ritengo che senza dubbio sarebbe bene deflazionare questo ribollire di operazioni sul mercato.

SALARÌ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero è convinto di poter pervenire a questo risultato anche perchè, come ha spiegato già in precedenza l'onorevole relatore, le cambiali che verranno meno sono quelle ad un mese, che costituiscono la gran massa del circolante specialmente in relazione alle vendite a rate.

Mi pare, quindi, che si dovrebbe avere un risultato abbastanza aderente a questi presupposti.

PELLEGRINO. A me pare che fissando il 5 per mille si crei, effettivamente, una disfunzione, perchè, come ha rilevato anche il relatore, il maggior numero di cambiali che vengono scontate è a scadenza a 4 o a 6 mesi. Ora, poichè per queste scadenze si applica lo stesso 5 per mille che si applica alle cambiali a un anno, ne deriva che, a parità di importo, il maggior peso viene sopportato dalle prime.

BRACCESI, *relatore*. Se rilascia l'effetto ad un anno paga solo il 5 per mille.

BERTOLI. Non avendo dati precisi sul modo di come sono composti i 72 miliardi del gettito attuale, non possiamo dire con precisione quale potrà essere la ripercussione economico-finanziaria di questo giro di cambiali e di « pagherò ».

Ci sono, però, alcune osservazioni da fare che anche senza dati possono essere abbastanza aderenti alla realtà.

Sono d'accordo che attraverso il presente disegno di legge certamente si evita l'evasione, cui ha accennato il relatore, dei pa-

gamenti a rate con cambiali postdatate, però, poichè la massa maggiore (almeno secondo quanto ha detto il Governo) del gettito di 72 miliardi è dato dalle cambiali a breve termine, noi, praticamente, ponendo questa unificazione delle aliquote d'imposta di bollo su tutte le cambiali, veniamo in certo senso a colpire questo giro di credito a medio termine.

Il senatore Parri afferma che questa unificazione è positiva in quanto praticamente facciamo una azione deflazionistica.

Io, però, starei molto attento, perchè vorrei esaminare con voi quale è la categoria degli operatori economici che ricorre ai crediti a brevissimo termine.

P A R R I . Vendite a rate!

B E R T O L I . Non solo, ma sono numerosissimi i piccoli operatori economici che non hanno credito a medio o a lungo termine attraverso il sistema del mercato finanziario e che hanno bisogno del credito a breve scadenza, per cui sono costretti a rinnovare gli effetti a breve tempo. Ora questo disegno di legge colpisce proprio questi medi e piccoli operatori economici, per cui tutto il maggiore gettito va a carico di questa categoria.

Questo è il motivo per cui ritengo che il presente disegno di legge non debba essere approvato.

Per quanto riguarda poi l'effetto deflazionistico, io credo che i piccoli e medi operatori economici non siano trattenuti nel giro dei loro affari dal mettere in circolazione cambiali perchè invece del 2 per mille devono pagare il 5 per mille. Quindi io credo che la domanda di cambiali, sotto questo aspetto, sia anelastica; c'è solo un aggravio economico. Questa è la ragione per cui non possiamo esprimere voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, imposta proporzionale di lire 5;

n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, numero 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, imposta proporzionale di lire 4.

Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dall'articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.

(È approvato)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,50.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari